

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

COMUNE DI      COMMUNE DE

**T O R G N O N**



**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**  
approvato dalla G. R. con provvedimento n° 6508 del 24/12/1980

***ADEGUAMENTO P.R.G. AL P.T.P.***  
***ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11***

**NTA**    **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

ELABORATO CONFORME ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 15 settembre 2015 CHE HA ACCOLTO INTEGRALMENTE LE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1171 DEL 7 agosto 2015.

*Arch. HÉRIN Renato*

*Ing. MATTERI Gianpiero*

*Dott. Forestale CERISE Italo*

*Dott. Geologo VUILLERMOZ Roby*

SOMMARIO

<b>Titolo I - Disposizioni direttive</b>	<b>- 1 -</b>
<b>Capo I- Fonti</b> .....	<b>- 1 -</b>
Art. 1 (Terminologia).....	- 1 -
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi).....	- 2 -
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG).....	- 3 -
Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG).....	- 4 -
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG).....	- 6 -
<b>Capo II- Disposizioni generali</b> .....	<b>- 8 -</b>
Art. 6 (Infrastrutture e servizi ) .....	- 8 -
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi).....	- 10 -
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia).....	- 12 -
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali).....	- 15 -
Art. 10 (Usi e attività).....	- 16 -
Art. 11 (Equilibri funzionali).....	- 22 -
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero).....	- 23 -
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione).....	- 24 -
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento).....	- 25 -
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività) .....	- 27 -
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi).....	- 30 -
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche).....	- 31 -
Art. 18 (Fasce di rispetto) .....	- 32 -
Art. 19 (Difesa del suolo).....	- 33 -
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico) .....	- 35 -
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria).....	- 36 -
Art. 21bis (Capacità edificatoria) .....	- 37 -
Art. 21ter (Uso razionale delle risorse energetiche, riduzione delle emissioni inquinanti e aumento dell'efficienza energetica degli edifici).....	- 39 -
Art. 21quater (Strutture e infrastrutture fonti di inquinamento acustico).....	- 40 -
<b>Titolo II - Disposizioni specifiche</b>	<b>- 41 -</b>
<b>Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali</b> .....	<b>- 41 -</b>
Art. 22 (Unità di paesaggio).....	- 41 -
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio).....	- 42 -
Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali) .....	- 44 -
Art. 25 (Tutela dei beni culturali) .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico).....	- 49 -
Art. 27 (Percorsi storici) .....	- 51 -
<b>Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica</b> .....	<b>- 52 -</b>
Art. 28 (Trasporti).....	- 52 -
Art. 29 (Sorgenti, pozzi).....	- 53 -
Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")..	- 56 -
Art. 31 (Produzione, reti di trasporto e distribuzione dell'energia) .....	- 57 -

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature) .....	- 59 -
Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie) .....	- 60 -
Art. 33 (Viabilità) .....	- 62 -
Art. 34 (Gasdotto, acquedotto).....	- 67 -
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti) .....	- 68 -
Art. 36 (Industria e artigianato).....	- 69 -
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione).....	- 70 -
Art. 38 (Cimitero comunale) .....	- 72 -
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche) .....	- 73 -
 <b>Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica</b> .....	 - 76 -
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico) .....	- 76 -
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica) .....	- 78 -
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale).....	- 79 -
 <b>Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità</b> .....	 - 80 -
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone) .....	- 80 -
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”).....	- 85 -
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”).....	- 89 -
Art. 46 (Sottozone di tipo “B”).....	- 90 -
Art. 47 (Sottozone di tipo “C”).....	- 93 -
Art. 48 (Sottozone di tipo “D”).....	- 94 -
Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”) .....	- 95 -
Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”).....	- 96 -
Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”) .....	- 99 -
Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”).....	- 102 -
Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”) .....	- 104 -
Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”).....	- 106 -
Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”) .....	- 108 -
Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”).....	- 112 -
Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”).....	- 113 -
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)-	114 -
Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori e strutture pertinenziali) ....	- 116 -
Art. 60 (Sottozone di tipo “F”) .....	- 120 -
Art. 61 (Aree destinate a servizi).....	- 121 -
Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali).....	- 128 -
 <b>Capo V- Ambiti inedificabili</b> .....	 - 129 -
Art. 63 (Aree boscate) .....	- 129 -
Art. 64 (Zone umide e laghi).....	- 130 -
Art. 65 (Terreni sedi di frane) .....	- 131 -
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione).....	- 133 -
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine).....	- 134 -
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico) .....	- 135 -
 <b>Capo VI- Disposizioni finali</b> .....	 - 136 -
Art. 69 (Destinazioni d’uso in atto).....	- 136 -
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni) .....	- 137 -
Art. 71 (Poteri di deroga).....	138
Art. 72 (Limiti normativi).....	139

## **Titolo I - Disposizioni direttive**

### **Capo I- Fonti**

#### **Art. 1 (Terminologia)**

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
  - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
  - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
  - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
  - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
  - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
  - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con LR 10 aprile 1998, n. 13;
  - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della LR 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
  - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
  - i) PST = Programma di sviluppo turistico LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
  - j) PSR = Piano di sviluppo rurale Attuazione del regolamento ex CE 1257/99, ora REG. (UE) N. 1305/2013 del Consiglio del 17 / 12 / 2013;
  - k) SCIA edilizia = segnalazione certificata di inizio attività edilizia, LR 6 aprile 1998, n. 11, e smi, art. 59, 61;
  - l) PdC = permesso di costruire, LR 6 aprile 1998, n. 11, e smi, art. 59, 60;
  - m) L = legge dello Stato;
  - n) LR = legge della Regione Valle d'Aosta;
  - o) PTA = Piano di tutela della acque – ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e smi;
  - p) D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato;
  - q) smi = Successive Modificazioni e Integrazioni (a una legge);
  - r) NTAtab = Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA;
  - s) DPR = Decreto Presidente della Repubblica;
  - t) DGR = Deliberazione di Giunta regionale;
  - u) DCR = Deliberazione di Consiglio regionale.

**Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi)**

1. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili nella realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare le disposizioni generali, di cui al Capo II del Titolo I, quelle specifiche di cui al Titolo II, quelle finali di cui al Titolo III e le norme di tipo regolamentare-edilizio, con le seguenti verifiche:
  - a) sottozona nella quale ricade l'intervento e applicazione delle relative prescrizioni urbanistiche di cui agli artt da 44 a 60 del Capo IV del Titolo II;
  - b) cartografia degli ambiti inedificabili e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt da 63 a 68 del Capo V del Titolo II e altri studi di settore aventi efficacia ai sensi di legge;
  - c) aree o siti di specifico interesse e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli articoli del Capo I e Capo III del Titolo II;
  - d) aree ed attrezzature che comportano specifiche limitazioni agli usi ed agli interventi di cui agli articoli del Capo II del Titolo II;
  - e) aree destinate a servizi pubblici o di interesse generale e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt 61 e 62 del Capo IV del Titolo II;
  - f) rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt da 11 a 16 del Capo II del Titolo I;
  - g) altre verifiche non ricomprese nelle lettere precedenti derivanti dal rispetto di altre disposizioni delle presenti NTA e/o derivanti dall'applicazione di leggi regionali o nazionali.
2. In relazione al punto b) del precedente comma 1, le sottozone omogenee di tipo A, B e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico sono contrassegnate con un asterisco "\*" sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle; per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di settore<sup>1</sup>.
3. La rispondenza delle disposizioni applicabili ed il rispetto delle verifiche di cui al comma 1 devono essere dimostrati nella relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi.
4. Le note in calce alle presenti norme costituiscono richiami a leggi, delibere di attuazione, D.leg.vi, regolamenti, circolari, normative tecniche, e alle relative disposizioni, il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
5. Il richiamo a leggi e normative indicato nell'articolato o nelle note in calce delle presenti NTA, od il loro mancato richiamo, non esime dall'obbligo delle verifiche da eseguirsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, ciò anche al fine del dinamico controllo del testo normativo in rapporto al mutamento del quadro legislativo di riferimento.
6. Le PRESCRIZIONI PARTICOLARI riportate in calce alle tabelle (TAB. ...bis) dell'elaborato NTAtab hanno valore prescrittivo.

---

<sup>1</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, artt. 35,36 e 37

**Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)**

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale<sup>2</sup>.
2. Il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune<sup>3</sup>.
3. Il PRG dà applicazione ai principi indicati dalla vigente legislazione urbanistica<sup>4</sup> e definisce l'organizzazione dell'intero territorio comunale.

---

<sup>2</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 11, comma 1

<sup>3</sup> NAPTP, art. 3

<sup>4</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 11, commi 1 e 2

**Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG)**

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla vigente legislazione urbanistica<sup>5</sup> e, più dettagliatamente, dai relativi provvedimenti attuativi e recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi espressi dalle NAPTP.
2. In coerenza con la vigente legislazione urbanistico-territoriale, il PRG ha come riferimento il modello di sviluppo sostenibile che si attua attraverso la creazione di condizioni di complessivo sviluppo economico nel rispetto del contesto ambientale, attingendo dalle risorse presenti sul territorio e indicando, nei limiti delle possibilità operative e delle competenze dello strumento urbanistico comunale, le strategie atte ad eliminare o a mitigare le problematiche emergenti dalla situazione locale.
3. Il PRG si pone le seguenti finalità:
  - A – Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
    - A1 – Conservazione e fruizione degli ecosistemi ambientali
    - A2 – Salvaguardia e recupero funzionale del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico-ambientale per usi compatibili con l'esigenza di tutela
    - A3 – Sostanziale e complessiva limitazione all'espansione degli attuali insediamenti residenziali quale salvaguardia del territorio agricolo produttivo e del contesto paesaggistico naturale ed antropico tradizionale
    - A4 – Riqualficazione del paesaggio urbanizzato e completamento del recupero funzionale del territorio agricolo, in uso e di quello compromesso, quest'ultimo per usi compatibili
    - A5 – Difesa del suolo a salvaguardia del territorio;
  - B – Sviluppo economico compatibile con gli specifici caratteri del territorio
    - B1 – Miglioramento quantitativo e qualitativo delle attività agro-silvo-pastorali a presidio del territorio e quale mezzo di sviluppo economico integrato con l'offerta turistica valorizzando la produzione locale
    - B2 – Mantenimento delle attività produttive con potenziamento delle piccole attività artigianali
    - B3 – Azione di recupero del patrimonio edilizio anche come mezzo di sostegno alle piccole imprese edili locali
    - B4 – Sostegno alla diffusione sul territorio del "turismo rurale"
    - B5 – Completamento funzionale del comprensorio sciistico
    - B6 – Incremento delle attività commerciali e ricettive alberghiere ed extralberghiere;
  - C – Miglioramento delle condizioni di benessere della popolazione
    - C1 – Garanzia di abitazione per la popolazione residente adeguata alle esigenze funzionali e qualitative della vita moderna

---

<sup>5</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 12, commi 1, 2, 3

- C2 – Completamento della dotazione infrastrutturale correlata alle moderne esigenze di utilizzo e miglioramento dei servizi pubblici esistenti
- C3 – Garanzia di eque condizioni di vivibilità diffusa
- C4 – Sicurezza della popolazione nelle fasce territoriali a rischio di eventi calamitosi
- C5 – Valorizzazione delle fonti di energia alternativa e dei materiali ecocompatibili.
4. Al fine di conseguire le finalità espresse nel precedente comma 3, il PRG:
- tutela e valorizza i beni naturalistici, paesaggistici e culturali,
  - organizza l'uso razionale del suolo per creare condizioni di sviluppo socio-economico e di benessere per la popolazione in rapporto all'esigenza di difesa del suolo e alle potenziali situazioni di rischio idrogeologico,
  - definisce le destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati,
  - prescrive i tipi, le modalità e la programmata successione temporale degli interventi,
  - determina il fabbisogno di abitazioni e la capacità insediativa in relazione alle attività da potenziare ed al prevedibile incremento della popolazione con residente e fluttuante con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente;
  - organizza il territorio in correlazione al sistema infrastrutturale esistente o previsto.
5. In particolare, le presenti norme disciplinano gli usi e gli interventi sul territorio comunale, per ogni singola sottozona <sup>6</sup>, tenuto conto dei sistemi ambientali <sup>7</sup>, degli ambiti inedificabili<sup>8</sup> e delle aree e dei siti di specifico interesse<sup>9</sup>, e gli interventi relativi ai diversi settori <sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 421

<sup>7</sup> NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO

<sup>8</sup> NAPTP TITOLO III – NORME PER SETTORI art. 32, 33, 35; LR 6 aprile 1998, n. 11, TITOLO V Capo I

<sup>9</sup> NAPTP TITOLO III – NORME PER SETTORI art.38, 39, 40

<sup>10</sup> NAPTP Titolo III – NORME PER SETTORI

### **Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)**

1. Gli elaborati<sup>11</sup> costituenti il PRG si compongono di:
  - a) cartografia motivazionale, su base carta tecnica regionale (CTR), in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale, in scala 1:5.000 per le parti antropizzate:
    - 1) M1 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico;
    - 2) M2 - analisi dei valori naturalistici;
    - 3) M3 - uso del suolo e strutture agricole;
    - 4) M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali;
    - 5) M5 - vincoli D.leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985);
  - b) cartografia prescrittiva, su base catastale, in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate, in scala 1:1.000 per la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A od in altre sottozone:
    - 1) P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
    - 2) P2 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
    - 3) P3 - tutela e valorizzazione naturalistica;
    - 4) P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG;
    - 5) P401 - Classificazione degli edifici;
  - 6) ambiti inedificabili e norme tecniche di attuazione degli ambiti inedificabili<sup>12</sup>;
    - c) Relazione, composta da due elaborati ed una sintesi:
      - R1 – Analisi della situazione ambientale
      - R2 – Progetto di PRG e compatibilità ambientale;
      - RS – Relazione di sintesi
    - d) NTA – Norme Tecniche di attuazione;
    - e) NTAtab – Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA;
    - f) Prgdati – Tabelle dei dati territoriali su supporto informatico.
2. Gli elaborati di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 hanno esclusivo carattere motivazionale ed esplicativo della situazione esistente e delle scelte di pianificazione; quelli di cui alle lettere b), d) ed e) hanno carattere prescrittivo e vincolante nell'attuazione degli interventi sul territorio.
3. In caso di discordanza tra indicazioni contenute negli elaborati cartografici prevalgono quelle dettagliate a scala maggiore.
4. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si applicano le disposizioni di legge<sup>13</sup> e le relative procedure<sup>14</sup>.
5. In riferimento alla problematica di cui al comma precedente ed in considerazione del fatto che non sempre gli elementi urbanistici, quali i tracciati stradali, le arginature, le

---

<sup>11</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4  
DGR 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

<sup>12</sup> Comprende la cartografia di cui al Titolo V della LR 11/1998 e smi

<sup>13</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG), comma 5, lettera a)

<sup>14</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG)

canalizzazioni, ecc., riportati sulle carte prescrittive derivano da frazionamenti catastali, in caso di eventuale discostamento tra questi elementi rappresentati sulla carta *P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* e la situazione riscontrabile nella realtà vale l'interpretazione che la "ratio" della pianificazione deve essere rapportata allo stato di fatto.

6. La rappresentazione degli immobili e delle attrezzature sulla base catastale non certifica la loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, né costituisce motivo di legittimazione di eventuali costruzioni realizzate in assenza od in difformità di regolare titolo abilitativo ai sensi di legge, né rappresenta riferimento in merito al titolo di proprietà.
7. Le aree tutelate per legge<sup>15</sup> rappresentate nella carta *M5 - vincoli D.leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985)* sono indicative e devono essere verificate rispetto all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
8. Le attrezzature con rilevanza urbanistica individuate nella carta "*P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*" sono da considerarsi indicative del tipo di vincolo gravante nei diversi ambiti territoriali; in relazione alla dinamica modificazione temporale dei tracciati e delle caratteristiche costitutive delle attrezzature, la loro specifica tipologia e dimensione e la precisa localizzazione devono essere verificate caso per caso sul territorio e con gli enti proprietari o gestori dei servizi connessi ad ogni attrezzatura al fine dell'acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 7 delle NTA.

---

<sup>15</sup> D.lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, Artt. 136 e 142

## Capo II- Disposizioni generali

### Art. 6 (Infrastrutture e servizi )

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali<sup>16</sup>.
2. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotata di viabilità, acquedotto e fognatura, dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, precisamente:
  - a) acquedotto o sistema di approvvigionamento idrico equipollente capace di fornire la dotazione idrica giornaliera per abitante prevista dalla vigente legislazione e dai relativi piani di settore<sup>17</sup>;
  - b) rete fognaria o sistema di trattamenti dei reflui equipollente capaci di smaltire le quantità fornite;
  - c) accessibilità pubblica mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33, per le sottozone di tipo E accessibilità pubblica o privata anche di tipo pedonale.
3. L'amministrazione comunale verifica ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza delle infrastrutture a rete, di cui al comma precedente, e dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale relativamente a:
  - a) sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza all'infanzia (asili nido,...);
  - b) sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
  - c) istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
  - d) cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..), e simili;
  - e) ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
  - f) amministrazione: uffici comunali e cimitero;
  - g) spazi per parcheggi: di sottozona, per viabilità, funzionali a servizi, destinati a sopperire alle carenze pregresse, funzionali ad attività produttive, funzionali ad attività commerciali, funzionali ad attività turistiche, e simili.
4. Per la sottozona di nuovo impianto Cb1 – Noson-La Gombaz, la cui attuazione è assoggettata alla preventiva approvazione di un PUD, la verifica della sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 e dei servizi puntuali di cui alle lettere e) e g) del precedente comma 3 è demandata allo strumento attuativo medesimo.
5. Qualora si rilevi la carenza nella dotazione di infrastrutture a rete indicate al comma 2 e dei servizi puntuali di cui alle lettere e) e g) del precedente comma 3, al fine del rilascio del titolo abilitativo, il richiedente il permesso di costruire può provvedere all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e previa stipula di apposita convenzione con il Comune; se non già di proprietà

---

<sup>16</sup> Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999

<sup>17</sup> Piano di tutela delle acque, Norme di attuazione, Allegato C, Capitolo 2, Scheda 3.A.3.

dell'Amministrazione comunale, dette aree e le relative opere infrastrutturali sono acquisite al patrimonio del Comune.

6. Il richiedente il titolo abilitativo per eventuali interventi edilizi nelle sottozone di tipo E deve stipulare apposita convenzione con il Comune in cui garantisca:
  - a) di realizzare a proprie spese l'infrastrutturazione primaria minima necessaria senza richiedere compenso alcuno all'Amministrazione Comunale;
  - b) di ritenere adeguata l'eventuale infrastrutturazione esistente e/o dall'Amministrazione Comunale proposta;
  - c) di rinunciare a richiedere una maggiore infrastrutturazione così come prevista dalle lett. a), b), e c) del comma 2.
7. In caso di mutamento di destinazione d'uso di fabbricati rurali nelle sottozone di tipo E, verso l'abitazione temporanea di cui all'art. 10, comma 6 (dbis1), non è ammessa la realizzazione di accesso carraio qualora esso non sia già esistente.

**Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi)**

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD<sup>18</sup> e di programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio<sup>19</sup>; nelle zone di tipo A l'attuazione può avvenire anche mediante l'apposita normativa di attuazione<sup>20</sup>.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure indicate dalla vigente legislazione urbanistica<sup>21</sup>, il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) o la comunicazione di varianti in corso d'opera, nonché qualsiasi altro atto abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico<sup>22</sup>rilasciabili in assenza di PUD, le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali<sup>23</sup>; per gli impianti produttivi<sup>24</sup>si applicano altresì i relativi procedimenti autorizzatori.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP tradotte nelle presenti NTA.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui sono ammessi il permesso di costruire e, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi. I casi e le modalità applicative del permesso di costruire e della SCIA edilizia seguono le rispettive disposizioni legislative in materia<sup>25</sup>.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio del permesso di costruire, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge<sup>26</sup>, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione<sup>27</sup>.
6. L'attuazione degli interventi che determinano trasformazioni urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali, di cui al comma 1 dell'art. 9 delle presenti NTA è subordinata alla formazione e all'approvazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, comunque denominati, piani paesaggistici o piani o programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati secondo le disposizioni del PTP.
7. Gli interventi nelle zone di tipo A, eccedenti quelli ammessi in assenza di strumenti

<sup>18</sup> LR 11/1998 e smi, artt. 48, 49, 50; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418 , allegato A

<sup>19</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 51

<sup>20</sup> LR 11/1998 e smi, art. 52, comma 2; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418 , allegato A

<sup>21</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, TITOLO IV

<sup>22</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, TITOLO IV, art. 59

<sup>23</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 62, comma 1

<sup>24</sup> LR 9 aprile 2003, n. 11 e smi, art. 1, comma 2

<sup>25</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 60 e 61

<sup>26</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita)

<sup>27</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72

attuativi dalla vigente legislazione<sup>28</sup> sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposita Normativa di attuazione<sup>29</sup>.

8. Nelle zone di tipo A, oltre agli interventi ammessi in assenza di strumento attuativo ed in presenza di Normativa di attuazione, di cui al precedente comma, sono consentiti ulteriori interventi previa formazione di PUD<sup>30</sup>.
9. L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso gli strumenti attuativi definiti dal PTP e richiamati al successivo art. 20 delle NTA.

---

<sup>28</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4

<sup>29</sup> DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, comma 3

<sup>30</sup> DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, comma 4

**Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)**

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge<sup>31</sup> sono definiti dalla normativa regionale e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:
  - a) interventi di recupero:
    1. manutenzione straordinaria;
    2. restauro;
    3. risanamento conservativo;
    4. ristrutturazione edilizia;
    5. ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
    6. ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso<sup>32</sup>;
  - b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
    1. la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
    2. la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
    3. l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
    4. l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali ad esempio roulottes, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o conseguenti a situazioni di emergenza;
    5. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
    6. i volumi pertinenziali agli edifici esistenti, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
  - c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
  - d) altri interventi:

---

<sup>31</sup> l.r. 11/1998, art. 59; DGR 1759 del 5/12/2014.

<sup>32</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera i)

1. il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
  2. riconversione ai sensi di legge<sup>33</sup>;
  3. rilocalizzazione ai sensi di legge<sup>34</sup>; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino<sup>35</sup>;
  4. demolizione e ricostruzione a pari volumetria<sup>36</sup>;
  5. scavi e movimenti di terra;
  6. depositi di materiale, di attrezzature e automezzi.
2. In tutto il territorio comunale, gli interventi edilizi occorrenti per l'adeguamento funzionale delle unità residenziali o dei fabbricati all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche a favore di persone diversamente abili, ivi compresi gli anziani con difficoltà motorie o psico-fisiche<sup>37</sup>, sono consentiti alle seguenti condizioni da dimostrarsi in sede di presentazione del progetto inerente le opere oggetto di titolo abilitativo:
- a) certificazione delle condizioni di handicap del richiedente le opere oggetto di intervento o del soggetto portatore di handicap appartenente allo stesso nucleo familiare del richiedente da parte di ente sanitario-assistenziale abilitato ai sensi di legge;
  - b) gli interventi e le eventuali opere che comportano il discostamento dai parametri edilizi fissati nelle tabelle di sottozona NTAtab, fatta eccezione per il rispetto delle distanze tra fabbricati, sono strettamente ammessi per garantire l'adeguamento delle strutture edilizie agli specifici standard richiesti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, la superficie coperta, l'altezza massima, le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui al comma 1, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) senza ampliamento planivolumetrico, ancorché superanti i limiti dimensionali fissati nelle tabelle di sottozona per la nuova edificazione.
  4. Gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge<sup>38</sup>, di cui al precedente punto 5, lettera a), comma 1 del presente articolo sono sempre ammessi a prescindere dai parametri di densità fondiaria e di altezza dei fabbricati previsti in ogni sottozona di PRG.
  5. Le possibilità di ampliamento planivolumetrico di fabbricati esistenti concesse nelle tabelle di sottozona non sono cumulabili con altre analoghe concesse da leggi regionali che abbiano per oggetto le medesime unità immobiliare.
  6. Al fine di riqualificare funzionalmente e di potenziare le attività agro-silvo-pastorali, nelle sottozone di tipo E sono sempre ammessi interventi di ricomposizione fondiaria, di bonifica dei terreni, di sistemazione e formazione della viabilità agraria, di realizzazione di impianti di irrigazione, e altri interventi ad essi similari; gli interventi sono in ogni caso

<sup>33</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3

<sup>34</sup> NAPTP, art. 25, comma 4

<sup>35</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 69, comma 5

<sup>36</sup> DGR 17. 04.21999 n. 2515 e sm; NAPTP art. 37, comma 4.

<sup>37</sup> L 9 gennaio 1989, n. 13 e smi; DM 14 giugno 1989, n. 236; LR 12 gennaio 1999, n. 3

<sup>38</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95

subordinati alla verifica di compatibilità con le norme e piani di settore ed al rispetto delle disposizioni contenute ai Capi I, III e V del Titolo II delle NTA.

7. In linea di principio sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta salva diversa disposizione ai sensi di legge<sup>39</sup> e specificazione contenuta nelle norme di sottozona, gli interventi tesi alla valorizzazione dei sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile e alla realizzazione di interventi finalizzati al contenimento energetico, in quanto interventi di interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica, anche se realizzati da soggetti privati.

---

<sup>39</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

**Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)**

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli che determinano modificazioni sostanziali dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio in un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale nonché quelli comportanti alterazioni degli ecosistemi naturali e/o degli elementi sensibili caratterizzanti il paesaggio dello specifico contesto ambientale e la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, a titolo non esaustivo, si elencano gli interventi seguenti:
  - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
  - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto comportante rilevanti modificazioni nell'assetto edilizio ed infrastrutturale di un'intera sottozona;
  - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi<sup>40</sup>;
  - d) valorizzazione complessiva di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche al fine di migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree e per eliminare i fattori degradanti in esse presenti<sup>41</sup>;
  - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha;
  - f) sistemazioni agrarie riguardanti aree con superficie superiore a 5 ha<sup>42</sup>;
  - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozona di tipo Eg riguardanti terreni con superficie superiore a 1 ha ;
  - h) dissodamenti, oltre 2 ha;
  - i) serre, oltre 1.000 m<sup>2</sup>;
  - j) nuova costruzione di autorimesse interrato, nelle sottozone di tipo Eg, a servizio delle unità residenziali presenti nelle sottozone di tipo A, da realizzarsi nelle apposite aree indicate nelle Tav. P4 con retino LM di speciali limitazioni.

---

<sup>40</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4

<sup>41</sup> NAPTP, art. 40

<sup>42</sup> NAPTP, art. 26, comma 6

**Art. 10 (Usi e attività)**

1. Le categorie di usi ed attività definite dalla vigente legislazione urbanistica<sup>43</sup> sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13; queste ultime costituiscono specifico riferimento dei diversi tipi di usi ed attività individuabili sul territorio e, non avendo carattere esaustivo, possono essere localmente precisate od integrate con altre ulteriori nelle tabelle di sottozona NTAtab con riferimento alla categoria di appartenenza di cui alla suddetta legge regionale.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - a1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
  - a2) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
  - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia;
  - b2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia;
  - b3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura;
  - b4) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura;
  - b5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura;
  - b6) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura;
  - b7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
  - b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;

---

<sup>43</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 73

- b9) attività pastorizie con i relativi servizi , caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b11) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b12) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate;
- b13) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche;
- b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche;
- b15) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b16) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b17) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b18) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b19) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;
- b20) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi;
- b21) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;
- b22) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie;
- b23) centri di turismo equestre regionali aventi carattere agro-silvo-pastorale, non

- provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione<sup>44</sup> ;
- b24) agriturismo.
4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
  - c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
  - c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
  - c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- d1) abitazione permanente o principale;
  - d2) bed and breakfast.
6. dbis1) destinazione ad abitazione temporanea<sup>45</sup>.
7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);
  - e1bis) artigianato di servizio;
  - e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
  - e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
  - e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
  - e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
  - e6) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
  - e7) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati.
8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- f1) esercizi di vicinato;
  - f2) medie strutture di vendita;

---

<sup>44</sup> l.r.13 maggio 1993, n.12 "norme in materia di turismo equestre". art. 12, comma 4.

<sup>45</sup> LR 11/1998 e smi, Art. 73 come modificato dall'art. 45 della LR 21 del 29 dicembre 2003

- f3) commercio su aree pubbliche.
9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- g1) alberghi e albergo diffuso;
  - g2) residenze turistico-alberghiere;
  - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
  - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
  - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
  - g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
  - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
  - g8) strutture ricettive all'aperto: parchi di campeggio;
  - g9) strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici;
  - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
  - g11) sosta temporanea autocaravan;
  - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza;
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante;
  - h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante.
11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- i1) grandi strutture di vendita;
  - i2) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni.
12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- l1) impianti sportivi coperti;
  - l2) impianti sportivi all'aperto;
  - l3) impianti per pubblici spettacoli;
  - l4) impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali;
  - l5) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
  - l6) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
13. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- m1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale e le opere infrastrutturali di primaria importanza per la collettività;
- m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi e le opere infrastrutturali di primaria importanza per la collettività;
- m3) impianti di radio - telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
- m4) altri impianti di radio - telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
- m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica.
14. Le attività terziarie con destinazione ad uffici, studi e simili sono da ricomprendere nella categoria della destinazione ad abitazione permanente o principale (d), di cui al precedente comma 5, salvo che, per il tipo di attività esercitate, non siano ascrivibili alle altre categorie artigianali (e), commerciali (f), turistiche (g), ecc.<sup>46</sup>.
15. Le aree e le infrastrutture connesse alle singole attività ed alle destinazioni d'uso di cui ai precedenti commi dal 2 al 14 sono equiparate alle attività e destinazioni d'uso alle quali fanno riferimento per utilizzo, ad esempio e a titolo non esaustivo, le autorimesse, le aree di parcheggio, i ripostigli, i magazzini di deposito merci, i locali per impianti tecnologici, ecc.
16. Le attività e le destinazioni d'uso in atto sono sempre ammesse fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nelle tabelle di sottozona, in modo specifico quelle:
- di tipo naturalistico (a) di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sempre esercitati;
  - di carattere agro-silvo-pastorale (b) di cui al comma 3 del presente articolo possono essere mantenuti ed esercitati.
17. Le attività e le destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle sottozone di appartenenza sono tollerate nei limiti delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 69 delle NTA.
18. Il mutamento di destinazione d'uso tra le diverse categorie o sottocategorie di cui ai precedenti commi è sempre consentito nei limiti delle indicazioni riportate nelle tabelle di ogni sottozona e fatta salva diversa disposizione normativa, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure<sup>47</sup>.
19. Le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale, di cui alla categoria m) del precedente comma 13, sono ammesse sull'intero territorio comunale in quanto connesse a opere infrastrutturali di primaria importanza per la collettività, fatta salva diversa specificazione contenuta nelle norme relative ad ogni sottozona e ancorché non espressamente indicate nelle singole tabelle di sottozona.
20. La realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse ammesse in tutto il territorio comunale ai sensi del precedente comma 19, per le quali sussiste l'obbligo di acquisizione degli immobili ai sensi di legge, è subordinata alla loro puntuale individuazione nella cartografia prescrittiva in quanto servizi di interesse locale o regionale, in conformità alle procedure indicate nella vigente

<sup>46</sup> Determinazione dell'Osservatorio per l'applicazione della LR 11/98 e smi e del PTP del 19.03.2007

<sup>47</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 74

legislazione.

21. Ancorché non espressamente esplicitato, la destinazione ad abitazione permanente o principale (d) indicata nelle tabelle di sottozona è da intendersi comprensiva di entrambe le sottocategorie d1) abitazione permanente o principale e d2) bed and breakfast.
22. Il concetto “*di interesse generale*” richiamato nelle presenti NTA e nelle NTAtab fa riferimento alla definizione di cui alla vigente legislazione regionale<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> DGR 29.12.06, n. 4243

**Art. 11 (Equilibri funzionali)**

1. Gli equilibri funzionali<sup>49</sup> attengono agli aspetti seguenti:
  - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
  - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
  - c) usi e attività di cui all'art. 10;
  - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio tecnico comunale via via che pervengono le istanze, qualora nel corso dell'anno venga accertato il superamento dei rapporti massimi, ogni determinazione viene sospesa.
3. In relazione all'applicazione degli equilibri di cui al comma 4 dell'art 14 delle NTA, qualora si verifichi che, con riferimento ai permessi di costruire assentiti, i rapporti massimi siano stati superati, non possono essere assentite ulteriori permessi di costruire fabbricati di nuova costruzione fino a quando non sia stato colmato il deficit di permessi di costruire relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
4. Il mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dal permesso di costruire per un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori permessi di costruire per fabbricati di nuova costruzione fintantoché non venga iniziato un intervento avente uguali finalità e volumetria almeno pari a quello non iniziato.
5. Sulle istanze relative a fabbricati di nuova costruzione per le quali, ai sensi dei commi precedenti, non può essere assentito il rilascio del permesso di costruire, ogni determinazione viene sospesa fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori permessi di costruire per fabbricati di nuova costruzione. Le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.
6. Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati.
7. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione annuale il Consiglio comunale prende atto delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati e il Sindaco ne dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale .

---

<sup>49</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 12, comma 2

**Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)**

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza condizioni.
2. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di ristrutturazione edilizia nelle sottozone destinate agli insediamenti sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 2.
3. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, nelle sottozone di tipo E e in quelle di tipo A ancora sprovviste di accesso pubblico veicolare o delle reti di acquedotto e fognatura pubbliche, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito rispettivamente con semplice accesso pedonale, con acquedotto e sistemi di smaltimento dei reflui anche privati, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene. Nel caso di recupero, con cambio di destinazione d'uso, di edifici collocati in sottozona prive di viabilità di tipo carrabile la dotazione delle necessarie aree a parcheggio dovrà comunque essere garantita nei pressi di uno dei punti di attestamento alle vie di accesso all'edificio ed in posizione discosta dai principali punti di visuale.
4. La verifica di conformità dei progetti alle disposizioni contenute nel presente articolo è effettuata in fase di istruttoria delle relative pratiche.
5. Nel caso di recupero di fabbricati ubicati nelle sottozone di tipo A il mutamento della destinazione d'uso a favore della residenza o di attività turistico ricettiva è ammesso alla condizione di garantire un posto auto per ogni unità immobiliare o per ogni camera ad uso ricettivo alberghiero od extralberghiero da reperire all'interno della sottozona di appartenenza.
6. Nel caso di dimostrata impossibilità di reperire i posti auto secondo le procedure indicate nel precedente comma ed al fine di favorire comunque l'azione di recupero del patrimonio edilizio esistente, in subordine tale obbligo è da ritenersi assolto mediante una corresponsione pecuniaria pari al valore commerciale dei posti auto stessi annualmente definito dall'Amministrazione comunale.
7. Nel caso di recupero di edifici esistenti collocati nelle sottozone di tipo E e al solo servizio degli stessi, anche nel caso di cambio di destinazione d'uso, è sempre ammessa la costruzione di nuovi volumi interrati se posti completamente al di sotto del piano di campagna originario e collocati sul lotto di pertinenza dell'edificio oggetto di intervento.

**Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)**

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 2.
2. L'attuazione degli interventi di nuova edificazione nella sottozona Cb1 – Noson-La Gombaz è assoggettata all'approvazione di un PUD finalizzato a garantire la sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 dell'articolo 6 delle NTA e dei servizi pubblici di cui alla lettera g) del comma 3 del medesimo articolo.
3. Inoltre lo strumento di attuazione deve tenere conto delle condizioni di seguito indicate:
  - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi che per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante deve essere assicurata tramite adeguata derivazione dalle strade principali;
  - b) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne<sup>50</sup>;
  - c) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione e percorsi pedonali e ciclabili protetti per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante;
  - d) aree verdi alberate pari ad almeno il 10% della superficie del lotto rispetto alla superficie territoriale stessa;
  - e) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
  - f) idoneo inserimento architettonico dei fabbricati e dei manufatti nello specifico contesto ambientale.

---

<sup>50</sup> DCR24 marzo 1999 .n. 517/XI

**Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)**

1. Nelle sottozone di tipo E Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali di cui all'art. 10, commi 3 e 4 relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni<sup>51</sup> di seguito indicate:
  - a) venga acquisito il giudizio di razionalità<sup>52</sup> espresso dalle competenti strutture regionali;
  - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente<sup>53</sup>;
  - c) vi sia coerenza con i programmi di settore;
  - d) vengano salvaguardati gli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale<sup>54</sup>;
  - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n. 680 UBA<sup>55</sup> per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi. Il suddetto limite non è applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche operanti sul territorio comunale da almeno tre anni.
2. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività produttive artigianali, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate<sup>56</sup>:
  - a) che non siano realizzabili mediante il solo recupero di volumi presenti sul territorio comunale aventi già tale destinazione, ma in disuso, e nella disponibilità del richiedente;
  - b) oppure che derivino da esigenze connesse alla rilocalizzazione delle attività e degli impianti posti in situazioni di incompatibilità ambientale<sup>57</sup>.
3. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per usi ed attività compatibili con le destinazioni ammesse nella sottozona di appartenenza sono sempre attuabili fatta salva la verifica degli equilibri funzionali relativi ai servizi di cui al precedente articolo 12.
4. Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/1,5 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli

<sup>51</sup> NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

<sup>52</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato all'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e smi.

<sup>53</sup> sulla base del manuale tecnico approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi

<sup>54</sup> NAPTP art. 26, comma 3

<sup>55</sup> Calcolata in base al manuale contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi approvato con DG 1544/2006 e smi.

<sup>56</sup> NAPTP art. 25, comma 4, 5

<sup>57</sup> NAPTP, art. 25, commi 4 e, 5

interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale<sup>58</sup>.

5. Nuove costruzioni destinate alla realizzazione di strutture ricettive extralberghiere per esercizi di affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9, lettera g7), sono assentite nel rispetto del rapporto massimo pari a 1/1 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi e quella relativa agli interventi di recupero nell'ambito della stessa sottocategoria di destinazione d'uso, con riferimento al territorio comunale.
6. Sono assentibili, se previste nelle specifiche tabelle di sottozona, nuove aziende alberghiere, di cui art. 10, comma 9, lettere g1) e g2),<sup>59</sup> prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto.
7. Sono assentibili, se previsti nelle specifiche tabelle di sottozona, i posti tappa, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, gli esercizi di affittacamere, le CAV di cui art. 10, comma 9, lettere g3), g4), g6), g7), g12<sup>60</sup> prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti.
8. Si prescinde dalla verifica di cui al precedente comma 4, nel caso di interventi di nuova costruzione derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68 delle NTA, e nel caso di interventi di nuova costruzione a favore della residenza principale e nel caso di aree sottoposte a strumento attuativo.

---

<sup>58</sup> NAPTP art. 24, commi 2 e 3

<sup>59</sup> NAPTP art. 29, comma 2

<sup>60</sup> NAPTP, art. 29, comma 4

**Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)**

1. Nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, nelle sottozone di tipo E, il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvopastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

Strutture d'alpeggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili ecc.) <sup>61</sup>:

- fabbricati con capienza inferiore a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 mc, nel caso il comprensorio di riferimento sia adeguatamente servito da altre strutture d'alpeggio;
- fabbricati con volumetria superiore a 300 mc, nel caso gli stessi non siano più ritenuti idonei all'uso agricolo;

Strutture agrituristiche: la variazione d'uso è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agriturbistica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

Altre strutture

- fabbricati non più idonei all'uso agricolo costruiti prima del 1945 <sup>62</sup>;
- fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 alla data del 6/7/1984, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 mc, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore;

2. L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'agricoltura su istanza presentata, tramite il comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza dev'essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:

- individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura;
  - individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
  - individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
  - individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato oggetto della richiesta;
  - motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.
- Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato ell'Agricoltura, si esprime in merito alla richiesta.

3. Nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di

<sup>61</sup> con le limitazioni di cui al comma 9 (così come modificato dall'istruttoria delle Strutture Catalogo e Patrimonio paesaggistico e architettonico) dell'articolo 25 delle NTA

<sup>62</sup> con le limitazioni di cui al comma 9 (così come modificato dall'istruttoria delle Strutture Catalogo e Patrimonio paesaggistico e architettonico) dell'articolo 25 delle NTA

agevolazioni pubbliche, nelle sottozone diverse da quelle di tipo E, indipendentemente dal fatto che i fabbricati siano o meno ancora idonei all'uso agricolo, la modificazione di uso a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- a) nel caso di fabbricati agro-silvo-pastorali che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato non superiore a 750 m<sup>3</sup> esclusa la parte destinata ad abitazione, il volume esistente può essere mantenuto, indipendentemente dalla nuova destinazione d'uso;
- b) nel caso di fabbricati agro-silvo-pastorali che presentino volumetria emergente dal terreno sistemato superiore a 750 m<sup>3</sup>, esclusa la parte destinata ad abitazione, il volume esistente può essere mantenuto per le seguenti nuove destinazioni di cui al precedente art. 10 e se ammesse dalla tabella di sottozona:
  - attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (sottocategoria "e1");
  - attività turistiche e ricettive (categoria "g");
- c) il mutamento a favore della destinazione residenziale (sottocategorie "d" e "dbis1") dovrà avvenire, escludendo dalla verifica della densità fondiaria la parte già destinata ad abitazione, nel rispetto dei parametri di sottozona fatta salva la possibilità di mantenere o realizzare nel volume esistente due unità immobiliari rapportate alle dimensioni del nucleo familiare.

In ogni caso, per i fabbricati realizzati dopo il 1945 che non presentano caratteristiche di pregio architettonico, la variazione di destinazione d'uso è obbligatoriamente subordinata all'attuazione di modifiche architettoniche della struttura volte ad un inserimento ambientale pertinente all'edificio adiacente.

4. In quanto il Comune si qualifica come stazione turistica minore ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso residenziale secondario e per fabbricati ad uso di strutture ricettive debbono soddisfare le seguenti condizioni<sup>63</sup>:

$$V1 \leq 3 * Vaa$$

dove:

V1= volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea (di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)

Vaa = volume ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2, g7) <sup>64</sup>

5. Ai fini dell'applicazione dell'equilibrio funzionale di cui al precedente comma 7 si fa riferimento alla situazione di fatto esistente alla data di adozione della variante generale di adeguamento del PRG al PTP<sup>65</sup>.
6. I fabbricati costruiti, ristrutturati o ampliati con finanziamenti pubblici o che hanno usufruito di deroghe ai sensi dell'art. 71 delle NTA non possono comunque essere mutati di uso prima dell'estinzione del relativo vincolo.
7. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei 20 (venti) anni

<sup>63</sup> NAPTP art. 24, commi 2 e 4

<sup>64</sup> Indicazioni di carattere generale per l'adeguamento dei PRG al PTP, relativamente all'art. 24 delle NAPTP

<sup>65</sup> Indicazioni di carattere generale per l'adeguamento dei PRG al PTP, relativamente all'art. 24 delle NAPTP

successivi alla dichiarazione di agibilità delle opere<sup>66</sup>; tale vincolo deve essere trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.

8. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Titolo V delle presenti NTA, sono ammissibili a condizione che siano adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.
9. Il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati agricoli costruiti dopo il 1984 inseriti nelle sottozone di tipo Ba specificate nella tabella 1-Ba delle NTAtab è consentito esclusivamente a favore della residenza principale e per attività ricettive alberghiera ed extralberghiera.

---

<sup>66</sup> NAPTP, art. 29, comma 6

**Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)**

1. Nelle tabelle di ogni sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegate alle presenti NTA sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La superficie urbanistica derivante da nuova edificazione assentibile annualmente non può essere superiore al 10% della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG nelle sottozone di tipo Ba e Be1, stimata pari a 14.915 m<sup>2</sup>; nel caso di parziale utilizzo della superficie urbanistica di nuova edificazione assentibile annualmente è data la possibilità di recuperare negli anni successivi la percentuale non realizzata.
3. Si prescinde dalla verifica di cui al comma precedente nel caso di nuova edificazione nelle sottozone assoggettate obbligatoriamente a PUD.

**Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)**

1. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG quali a titolo esemplificativo non esaustivo:
  - convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata<sup>67</sup>;
  - convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile privato<sup>68</sup>;
  - convenzioni atte a disciplinare le modalità di visitabilità delle mete del turismo culturale<sup>69</sup>;
  - convenzioni atte a regolare i reciproci rapporti di vincolo o di vantaggio nell'attività edificatoria tra privati cittadini e Comune, quali, ad esempio, le cessioni volontarie di immobili a favore del Comune, la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione da parte dei cittadini, il trasferimento di volumetria a titolo di perequazione;
  - altre convenzioni relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
2. L'attuazione del PRG può avvenire anche in forza di convenzioni tra Comuni e altri enti territoriali con specifico riferimento agli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali o a favore di altri Comuni.

---

<sup>67</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 49, comma 2, lettera d)

<sup>68</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 67, comma 2

<sup>69</sup> NAPTP, art. 28, comma 3

**Art. 18 (Fasce di rispetto)**

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi<sup>70</sup> e delle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è vietata la nuova edificazione fatte salve diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.
5. Le fasce di rispetto dalle industrie insalubri<sup>71</sup> sono fissate pari a 10 metri, fatta salva diversa normativa di settore o indicazioni derivanti specifici organismi di controllo in materia igienico-sanitaria (USL, ARPA, ecc.); in dette fasce di rispetto è vietata la nuova edificazione con destinazione residenziale o ricettiva.

---

<sup>70</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo V, Capo II, e smi; D.leg.vo 152/2006

<sup>71</sup> Testo Unico delle Leggi sanitarie (RD n. 1265/1934), art. 216

**Art. 19 (Difesa del suolo)**

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP<sup>72</sup>. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui al Titolo V delle NTA e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
  - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
  - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile.
  
2. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale ogni intervento edilizio ed urbanistico deve seguire i seguenti criteri:
  - essere fondato su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste;
  - essere compatibile con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte di inedificabilità e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei terreni;
  - essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
  - essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo.
  
3. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive<sup>73</sup>:
  - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, ivi comprese le piste di sci, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
  - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile;
  - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
  - d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti

<sup>72</sup> NAPTP, art. 33, commi 1 e 4; DM 11 marzo 1988

<sup>73</sup> NAPTP, art. 33, comma 2

sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.

4. Le modificazioni dell'assetto del suolo, quali ad esempio i disboscamenti che determinano alterazioni della copertura forestale e le sistemazioni agrarie dei terreni, devono garantire la compatibilità idrogeologica ed ambientale da verificarsi all'atto del rilascio di titolo abilitativo ed in sede di PUD, per gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA.
5. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle NTA.
6. Le attività estrattive in cava, definite dal piano regionale delle attività estrattive, sono subordinate alla verifica di compatibilità idrogeologica ed ambientale<sup>74</sup>.
7. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> NAPTP, art. 34, commi 3 e 5

<sup>75</sup> Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267

**Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)**

1. L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso i seguenti strumenti attuativi definiti dal PTP o formati dalla Regione anche su proposta di comuni e comunità montane <sup>76</sup>:
  - a) progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL;
  - b) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR.
2. Gli usi e gli interventi concernenti la valorizzazione della risorse e delle peculiarità della stazione turistica minore di Torgnon<sup>77</sup> sono coerenti con gli indirizzi del programma di sviluppo turistico (PST)<sup>78</sup>.

---

<sup>76</sup> NAPTP, art. 5

<sup>77</sup> come qualificata dal PTP: Relazione Illustrativa, punto 7.7 - Turismo

<sup>78</sup> NAPTP, art. 27

**Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)**

1. Nelle sottozone destinate agli insediamenti è ammesso il trasferimento della superficie edificabile su lotti appartenenti alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona nel caso di lotti residuali manifestamente inedificabili per le esigue dimensioni e/o gravate da vincoli di inedificabilità.
2. Il trasferimento della superficie edificabile di cui al comma precedente è consentito esclusivamente nel caso il terreno di provenienza sia totalmente libero da edificazione; la capacità edificatoria residua su di un lotto già edificato può essere utilizzata solo all'interno del lotto medesimo.
3. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell'art. 18, concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno contiguo appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
4. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree soggette a medio o alto rischio di pericolosità idrogeologica per frana, inondazione, valanga o slavina, e quelle ricadenti in area boscata, disciplinate al Titolo II, Capo V delle NTA e individuate nelle carte prescrittive degli ambiti inedificabili, concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
5. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree vincolate dal PRG a servizi o ad attrezzature puntuali o a rete concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa densità fondiaria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno contiguo appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
6. Nel caso di cessione volontaria e gratuita da parte di privati al Comune con atto unilaterale d'obbligo delle aree di cui al comma 5 la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno appartenente alla medesima sottozona, in misura pari al 150% di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza, o pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza se il privato realizza altresì le opere previste sull'area vincolata, fatti salvi gli altri parametri edilizi di sottozona riportati in tabella. Le aree cedute e le eventuali nuove opere realizzate fanno parte del patrimonio immobiliare del Comune.
7. Il trasferimento della superficie edificabile su lotti non contigui appartenenti alla medesima sottozona, previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 4 e 5, è ammissibile nel caso di effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti per raggiungere la cubatura desiderata, il suddetto trasferimento è comunque sempre consentito in presenza di PUD.
8. Qualora i privati cittadini cedano volontariamente e gratuitamente le aree di cui al comma 5 realizzando le relative opere pubbliche previste, è ammesso l'utilizzo del sottosuolo da parte dei privati per le destinazioni d'uso consentite, ad esclusione della residenza, anche mediante la realizzazione di costruzione interrata o seminterrata; la struttura e le connesse superfici nel sottosuolo rimangono di proprietà privata.
9. I trasferimenti di volumetria indicati nei precedenti commi 6 e 7, devono essere regolati da apposita convenzione tra privati proponenti e Comune; le relative condizioni di vincolo sugli immobili devono essere trascritti alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.

**Art. 21bis (Capacità edificatoria)**

1. La capacità edificatoria si basa sulla superficie del lotto asservito all'edificazione e sulla densità fondiaria assegnata dal PRG in rapporto alle diverse destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone per insediamenti di tipo B, C e F, fatte salve le limitazioni derivanti dal rispetto delle prescrizioni contenute al Titolo II delle NTA.
2. La capacità edificatoria si esprime come superficie urbanistica (Sur) riferita alla superficie fondiaria (SF) del lotto assoggettato all'edificazione.
3. La superficie urbanistica (Sur) ammissibile sul lotto interessato dall'intervento si calcola come prodotto della superficie fondiaria (SF) per la densità fondiaria (I)<sup>79</sup> definita nelle tabelle relative ad ogni sottozona.
4. Le superfici destinate ai servizi e agli accessori alle unità immobiliari (Snr) e quelle non residenziali destinate a impianti speciali (Snrs)<sup>80</sup> sono ammissibili nei limiti del rapporto stabilito in ogni sottozona tra la superficie complessiva (Scu)<sup>81</sup> e la superficie fondiaria (SF).
5. Il calcolo dell'indice fondiario sul lotto assoggettato all'edificazione avviene sulla base dei seguenti criteri applicativi:
  - a) non vengono computate le superfici accessorie Snr e Snrs di locali posti sotto il livello del terreno sistemato o al piano seminterrato, come definito nel Regolamento Edilizio, anche su più piani, purché la superficie per ogni piano sia inferiore o uguale al 60% della superficie del lotto;
  - b) sono escluse dal calcolo delle superfici Snr o Snrs i balconi, aggettanti sino ad un limite massimo di 1,50 metri, le terrazze, i porticati aperti, i sottotetti non agibili, le scale esterne alle unità immobiliari e i vani ascensore;
  - c) i sottotetti mansardati, anche se accessibili, aventi altezza massima della linea di imposta del tetto non superiore a 40 cm. rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio, misurata sul filo perimetrale esterno del fabbricato, non vengono computati:
    - come Snr o Snrs quando l'altezza media utile relativa all'intera superficie del piano sia inferiore a metri 2,40;
    - come Snr o Snrs o Sur nei casi in cui vengano ricavati locali che presentino altezza utile agibile uguale o superiore a 2,40 metri per i fabbricati situati oltre 1.100 metri di altitudine oppure 2,55 per i fabbricati posti ad una quota uguale o inferiore a tale altitudine, purché la superficie complessiva dei locali non superi il 40% dell'intero piano mansardato;
  - d) le superfici di autorimesse fuori terra rispetto al terreno sistemato sono computate come Snr limitatamente al ricovero di due posti auto pertinenziali ad ogni unità immobiliare; le superfici di autorimesse derivanti dal ricovero di tre o più posti auto per unità abitativa rientrano nel calcolo della Sur consentita sul lotto;
  - e) le superfici Snr o Snrs di locali fuori terra rispetto al terreno sistemato destinati a servizi ed accessori ad unità immobiliari non comprese nello stesso lotto di terreno sono calcolate interamente come Sur.

<sup>79</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI, Allegato A, Paragrafo I, comma 1 – Densità fondiaria

<sup>80</sup> definite rispettivamente ai commi 3 e 4, Paragrafo G, Capitolo I, Allegato A, deliberazione 24.03.1999, n. 517/XI

<sup>81</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI, Allegato A, Paragrafo G, comma 7 – Superficie complessiva

6. Ogni eventuale futura trasformazione delle superfici Snr e Snrs, realizzata in virtù dei disposti del precedente comma 4, a superficie utile (Su o Sua) è ammessa nei limiti della densità fondiaria (I) prescritta sul lotto e del rapporto tra la superficie complessiva (Scu) e la superficie fondiaria (SF), da verificare alla data di richiesta di mutamento di destinazione d'uso.
7. L'incremento di superficie derivante dalla demolizione parziale o totale di tramezze o muri di spina alle unità immobiliari per dare luogo alla riorganizzazione degli spazi interni alle unità stesse o all'accorpamento di più unità distinte non rientra nel calcolo della Su o Sua o Snr per gli immobili dichiarati abitabili o agibili e regolarmente accatastati; nel caso di varianti di progetti in corso d'opera tale incremento non può superare il 5% della superficie autorizzata con il titolo abilitativo.
8. Al fine di dare priorità al riuso funzionale e totale dei volumi esistenti, là dove possibile ed a prescindere dalla densità fondiaria presente o prevista sul lotto, sui fabbricati esistenti alla data di adozione della variante generale di adeguamento alla l.r. 11/1998 e al PTP è ammesso il pieno utilizzo del volume per incrementare le attuali superfici di Sur o Snr o Snrs per le destinazioni previste nelle singole sottozone, purché la volumetria oggetto di trasformazione sia regolarmente autorizzata ai sensi di legge e fatti salvi il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, degli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA e della dotazione minima dei servizi privati richiesti in relazione all'eventuale differente destinazione d'uso.

**Art. 21ter (Uso razionale delle risorse energetiche, riduzione delle emissioni inquinanti e aumento dell'efficienza energetica degli edifici)**

1. Con riferimento all'intero territorio comunale, al fine di favorire l'uso razionale delle risorse energetiche riducendo nel contempo le emissioni di gas inquinanti nell'atmosfera, sono ammessi i seguenti tipi di intervento:
  - a) realizzazione degli impianti di produzione di energia e delle relative reti di cui al comma 1 dell'art. 31 delle NTA, con specifico riferimento allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili;
  - b) aumento dell'efficienza energetica degli edifici o, comunque, relativi agli interventi connessi al rendimento energetico nell'edilizia<sup>82</sup>;
  - c) ulteriori interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili non ricompresi nelle precedenti lettere, tra cui la biomassa.
2. L'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 è subordinata alle eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili di cui al Capo V e del Titolo II, nonché alle disposizioni del comma 2 dell'art. 31 delle NTA e alle disposizioni applicative contenute nel regolamento edilizio.

---

<sup>82</sup> D.leg.vo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE)

**Art. 21quater (Strutture e infrastrutture fonti di inquinamento acustico)**

1. Le attività, gli usi e gli interventi sul territorio comunale devono rispettare i valori limite per il rumore ambientale definiti per ogni singola zona acustica omogenea dalla classificazione acustica del territorio<sup>83</sup> sulla base della vigente legislazione in materia<sup>84</sup>.

---

<sup>83</sup> LR 30 giugno 2009, n. 20, art. 4; Piano di classificazione acustica approvato dal comune.....

<sup>84</sup> L 26 ottobre 1995, n. 447; LR 30 giugno 2009, n. 20

## **Titolo II - Disposizioni specifiche**

### **Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali**

#### **Art. 22 (Unità di paesaggio)**

1. Il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni ecologiche e paesaggistiche che vengono identificati come unità di paesaggio dal PTP.
2. Le unità di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale, rappresentate nella tavola prescrittiva "*PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*", sono le seguenti:
  - AC – paesaggio d'alta montagna: creste rocciose e nevate della Pointe de Chavacour
  - VG – paesaggio di valloni: vallone a gradoni di Chavacour
  - VP – paesaggio di valloni: fasce rocciose e franose di Levaz
  - BC – paesaggio dei boschi: versante tra Mont Meabé e Becca d'Aver con pascoli tra cornici boscate
  - IT – paesaggio di terrazzi: insediamenti diffusi su terrazzi con conche e cornici boscate.
3. Ogni trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale deve garantire la salvaguardia delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono le singola unità di paesaggio di cui al precedente comma 2).
4. A tal fine, i progetti edilizi e gli strumenti attuativi del PRG devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

### **Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)**

1. Nella tavola prescrittiva "PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" sono evidenziate, ai sensi del PTP, le componenti strutturali<sup>85</sup> del paesaggio caratterizzanti il territorio comunale meritevoli di specifica tutela.
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità<sup>86</sup>. In ogni caso opera la disciplina di cui alle norme cogenti del PTP<sup>87</sup> con le limitazioni derivanti dall'applicazione delle procedure di cui al successivo comma 6.
3. Al fine della riqualificazione ambientale e della leggibilità del paesaggio nelle sue componenti caratterizzanti, in tutte le sottozone si osservano le seguenti prescrizioni:
  - nuovi fabbricati, nelle sottozone di tipo A ammessi solo in presenza di strumento attuativo, e manufatti devono essere adeguatamente inseriti nello specifico contesto mediante l'adozione di misure di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
  - gli interventi sui fabbricati e manufatti esistenti che presentano elementi di contrasto ambientale devono tendere alla rimozione o quantomeno all'eliminazione dei fattori di degrado;
  - costruzioni e manufatti in disuso o dismessi, quali ad esempio manufatti di impianti di risalita, linee telefoniche e elettriche, devono essere rimossi ed allontanati e l'area risultante deve essere ripristinata in continuità con il contesto paesaggistico;
  - gli impatti negativi sulle componenti sensibili del paesaggio derivanti dalla presenza sul territorio di aree e impianti con destinazioni speciali, quali impianti di depurazione dei reflui, aree di raccolta differenziata di rifiuti, discariche di materiali inerti, ecc., devono essere ridotti attraverso la creazione di mascherature con barriere vegetali, possibilmente costituite da essenze arbustive o di alto fusto autoctone, o con altre idonee opere di mitigazione, da definirsi in sede di progetto di ciascuna area;
  - le aree con utilizzo in contrasto con le destinazioni di sottozona o non più connesse ad attività in atto, quali cave dismesse, depositi di materiali non autorizzati, ecc., devono essere ripristinate alla preesistente situazione ambientale ed in continuità con le specifiche caratteristiche dell'unità di paesaggio di appartenenza;
  - le aree coerenti con le destinazioni di sottozona, ma con utilizzo improprio, debbono essere oggetto di interventi manutentivi atti ad eliminare i fattori di contrasto sulle aree stesse e mitigare la percezione visiva dai percorsi principali anche attraverso la realizzazione di barriere vegetali;

---

<sup>85</sup> NAPTP, art. 30, comma 2

<sup>86</sup> NAPTP, art. 30 e 36, comma 9, e art. 38, commi 3 e 4

<sup>87</sup> NAPTP, artt. 37, 38 e 40

- i depositi permanenti di materiali che determinano disturbo visivo e impatto negativo sulle diverse componenti ambientali non sono tollerati e devono essere smaltiti ai sensi di legge;
  - in particolare, le fasce stradali edificate od edificabili che costituiscono meta visiva privilegiata dai principali assi viari devono fornire un'immagine decorosa senza alterare l'armonia del paesaggio; gli interventi sugli immobili presenti in tali fasce seguono le disposizioni dell'art. 62 delle NTA;
  - a conclusione dei lavori edilizi il suolo interessato dagli interventi e le aree di pertinenza di fabbricati devono essere idoneamente sistemati.
4. Al fine di valorizzare la visibilità delle componenti strutturali nel loro complesso il PRG individua specifici angoli di visuale denominati "punti panoramici" che devono essere prioritariamente tutelati e, nel contempo, adeguatamente attrezzati per costituire mete di richiamo turistico e di appropriazione culturale delle risorse paesaggistiche locali.
  5. I principali rus sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica<sup>88</sup>.
  6. I progetti inerenti alle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, i percorsi storici, i beni culturali isolati e i fabbricati e manufatti classificati "monumento" e "documento" con le relative aree di pertinenza, indicati nella carta prescrittiva P1 quali componenti strutturali del paesaggio, sono da assoggettare all'autorizzazione dei competenti uffici regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici, archeologici e architettonici.
  7. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisionali.
  8. Il versante terrazzato già destinato a seminativi, ora in gran parte incolto, che si sviluppa a monte della frazione Etirol, individuato sulla carta prescrittiva P1 con apposito retino e sigla "VS", assume pregio paesaggistico tale da essere tutelato nelle sue caratteristiche intrinseche. In tale contesto territoriale è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità dell'andamento morfologico terrazzato del versante; in particolare, il ripristino di murature ammalorate o la realizzazione di nuove devono avvenire nel rispetto della tipologia costruttiva tradizionale con paramento a vista con giunti a secco e altezza non superiore a 2,00 metri fuori terra, fatta salva la ricostruzione di murature esistenti che presentano maggiori altezze.

---

<sup>88</sup> NAPTP, art. 26, comma 11

**Art. 24 (Tutela dei beni paesaggistici)**

1. Nella carta motivazionale M5 “*Carta dei vincoli paesaggistici e ambientali*” sono indicate:
  - A - le aree tutelate per legge<sup>89</sup>:
    - a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:
      - 1) lac du Tsan
      - 2) lac Palud
    - b) le montagne per la parte eccedente m 1.600 s.l.m.
    - c) i ghiacciai e i circoli glaciali;
      - 1) glacier de Chavacour
      - 2) glacier du Dôme du Tsan
    - d) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento
    - e) le zone gravate da usi civici:
      - 1) pascoli di uso civico
      - 2) boschi di uso civico
    - f) le zone di interesse archeologico:
      - 1) Châtelé e Châtelar.
  - B – le bellezze naturali<sup>90</sup> del territorio comunale:
    - a) area di notevole interesse pubblico del D.M. 18 febbraio 1973.
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici<sup>91</sup>.
3. Alle aree tutelate per legge, di cui al comma 1, lettera a, che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dal P.R.G. come zone A e B non si applicano le disposizioni previste per le aree di interesse paesaggistico<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1

<sup>90</sup> d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 136

<sup>91</sup> d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, parte terza

<sup>92</sup> d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 2, lett. a)

**Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)**

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole prescrittive "P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" e sono di seguito elencati, di cui alcuni riconoscibili sulla base dei codici assegnati dal PTP:

a) monumenti, integri o diroccati<sup>93</sup>, isolati o inseriti in contesti insediati (cat. A) ai sensi della legislazione regionale e nazionale, individuati in sede di classificazione:

C38 - Chiesa parrocchiale di San Martino

C256 - Cappella di Gilliarey

C257 - Cappella di Saint-Pantaléon

C258 - Château de Chavacour

Cappella privata di Faussemagne in loc. Désert<sup>94</sup> (F° V – Mappale C)

Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano, per i quali siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998<sup>95</sup>.

b) documenti, integri (cat. B) o diroccati (cat. DB), ai sensi della legislazione regionale, isolati o inseriti in contesti insediati individuati in sede di classificazione:

- C259 - Mulino di Etirol

Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono documento (cat. B) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili le caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. 11/1998<sup>96</sup>.

c) Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri (cat. C) o diroccati (cat. DC),

<sup>93</sup> Decreto Legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e smi

<sup>94</sup> Provvedimento Soprintendenza Beni Culturali del 6/08/2005 prot. 10819/BC e successivo Decreto dell'Assessore all'Istruzione e alla Cultura prot. 1292/BC del 03/02/2006

<sup>95</sup> sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie, case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti antichi e strutture viarie antiche

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici la cui edificazione risale ad oltre 70 anni e appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti.

<sup>96</sup> sono documenti:

B1 - rascard, grenier

B2 - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili - come individuati al comma 8 del presente articolo - e lavatoi)

B3 - edifici produttivi e connessi alle attività produttive /segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all'attività estrattiva, centrali idroelettriche)

B4 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo XX), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventi storici.

- tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone “A”, collocati in qualsiasi altra zona di piano, realizzati antecedentemente al 1945 e che non siano tra quelli individuati alle precedenti lettera a) e b).
2. Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, qualsiasi intervento deve ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni culturali e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione<sup>97</sup>.
  3. Per gli edifici considerati di pregio storico architettonico di cui alla lettera c) del comma 1, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione<sup>98</sup>; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi spetta alla competenza della sola amministrazione comunale e della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito tutelato o gravasse su questo la necessità di parere a seguito di specifiche leggi regionali<sup>99</sup>.
  4. Sugli edifici di cui al comma 1 sono ammessi gli interventi di seguito indicati:
    - relativamente ai monumenti e ai documenti - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
    - relativamente agli edifici di pregio - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione è ammessa con le limitazioni di cui al successivo comma 9;
    - relativamente ai diroccati assimilabili a documento o edificio di pregio - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione con le limitazioni di cui al successivo comma 9, nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalità disciplinate dalla l.r. 11/98, art. 52, comma 4, lettera e) e smi.
  5. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e nelle relative aree di pertinenza F1<sup>100</sup>, sono soggetti alle disposizioni di legge in materia di beni culturali<sup>101</sup>, nonché alle disposizioni delle NAPTP<sup>102</sup>, fermo restando che gli interventi consentiti di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro devono tendere a:
    - eliminare gli usi impropri o degradanti;
    - favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
    - ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
    - migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;

<sup>97</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 2 e 2bis

<sup>98</sup> l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 5

<sup>99</sup> l.r. 18 aprile 2008, n. 21 e l.r. 4 agosto 2009, n. 24

<sup>100</sup> Si rimanda anche al successivo articolo 26.

<sup>101</sup> Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e smi – l.r. 10 giugno 1983, n. 56, art.8, comma 1.

<sup>102</sup> NAPTP art. 37, comma 3.

- interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto, in ordine quantomeno, allo studio progettuale della uniformazione dei prospetti visibili da suolo pubblico;
  - salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche;
  - destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili.
6. Sugli edifici di cui alla lettere a) e b), di cui al comma 1, sono da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi<sup>103</sup>
7. Le aree libere degli edifici di cui al comma 1, lettere a) e b), sono inedificabili: sui bassi fabbricati accessori su di esse esistenti, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico.
8. I fontanili e gli abbeveratoi che presentano tipologia tradizionale (lastre di pietra) e realizzati antecedentemente al 1945 costituiscono infrastrutture oggetto di tutela, pertanto gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali sono inseriti; tali interventi sono assoggettati alla preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni culturali.
9. In generale per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 si adotteranno le disposizioni seguenti:
- a) un sottotetto esistente, se non ha già preventivamente l'altezza media regolamentare prescritta o non ha già destinazione abitativa, non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile;
  - b) l'ampliamento in elevazione per l'adeguamento igienico sanitario dei vari piani deve essere contenuto nel minimo indispensabile;
  - c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti;
  - d) i progetti e gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti regole:
    - utilizzare le strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti nel presente articolo, o da norme vigenti, o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove nel caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con le tipologie esistenti;
    - l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di porzioni di fabbricato totalmente in legno non possono, di norma, comportare lo smontaggio e il rimontaggio delle strutture lignee; solamente nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare alcuni elementi fortemente degradati e tali da pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei irrecuperabili;
    - ove negli edifici oggetto dell'intervento siano presenti elementi caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.), tali elementi devono essere conservati e l'intervento deve tendere alla loro integrazione formale senza falsificazione

---

<sup>103</sup> NAPTP art. 37, comma 4.

delle parti mancanti;

- è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma 9 nonché con interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:

- le volte;
- gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
- i collegamenti verticali interni in pietra (scale a chiocciola);
- i forni o le macine ad uso privato;
- gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
- le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
- l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti elementi con iscrizioni o capriate;
- qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.

10. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui alla lett. c) del comma 1 afferenti a specifiche leggi regionali<sup>104</sup>, sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni paesaggistici ed architettonici. Al fine di consentire il recupero nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, agli edifici così individuati alla lettera c) del precedente comma 1, saranno applicati i limiti imposti dal comma 9 lettere b), c) e d).
11. Sui beni di cui al comma 1 sono ammesse le destinazioni d'uso previste nelle specifiche sottozone di appartenenza o comunque quelle in atto.
12. Sui bassi fabbricati accessori, salvo eliminazione ritenuta opportuna dalla Commissione Edilizia o dalle competenti strutture regionali di tutela negli ambiti sottoposti a vincolo, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e adeguamento tipologico.
13. Sugli edifici diroccati presenti in aree esterne alle sottozone A, si opererà con le modalità delle analoghe strutture delle sottozone A. Inoltre, se si tratta di edifici diroccati assimilabili a documento (DB) o comunque presenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà necessario conseguire il preventivo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di beni architettonici o paesaggistici. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge.
14. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti esposti e non alla pubblica vista<sup>105</sup> sono oggetto di tutela ed eventuali interventi sugli stessi, previa autorizzazione da parte delle strutture regionali in materia di beni architettonici, devono essere volti alla loro riqualificazione e conservazione.
15. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge<sup>106</sup>.”.

<sup>104</sup> I.r. n. 24 del 2009 e I.r. 26 del 2012

<sup>105</sup> Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e smi, art. 11, comma 1, lettera a).

<sup>106</sup> l. 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6

**Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)**

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, ai sensi dell'art. 40 NAPTP, sono individuate nelle tavole P1 – “*Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*” e P4 – “*Zonizzazione, servizi e viabilità del P.R.G.*”. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario sono:
  - Triatel (P89) (sottozona Ee1).Le aree di specifico interesse archeologico sono:
  - villaggi dell'Età del Bronzo-Ferro (Salassi), nelle località Châtel e Châtelar (A115) (sottozona Ee2 e Eg15/4).
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti.<sup>107</sup>
3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici
4. Per le aree F1a di potenziale interesse archeologico, pertinenti ad un edificio monumento, individuate nella tavola P401- *Classificazione degli edifici* e di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
  - areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Martino, in località Mongnod (parte della sottozona Ad4\*);
  - areale di pertinenza della cappella di Saint-Evence, in condivisione con il limitrofo comune di Saint-Denis (a ovest) (minima parte della sottozona Ec1);
  - areale di pertinenza della cappella di Saint-Pantaléon sita al colle omonimo in condivisione con i comuni limitrofi di Verrayes (a ovest) e di Saint-Denis (a sud) (minima parte della sottozona Ec1).
5. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
6. Le seguenti aree, individuate come LM sulla tavola P4 – “*Zonizzazione, servizi e viabilità del P.R.G.*”, sono sottoposte a speciale limitazione e ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
  - “LM5” areale di interesse archeologico sulla cresta tra il col de Pierrey e il Mont-Miracle (minima parte della sottozona Ef6);
  - “LM6” areale di pertinenza dell'ospizio medievale di Chavacour (parte delle sottozone Eb9 e Ef5);
  - “LM7” areale di interesse archeologico del pianoro di Dzilliarey (parte delle sottozone Eb5 e Ef1).
7. Nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico è esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le

<sup>107</sup> D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 NAPTP.

possibilità e le procedure ai sensi di legge<sup>108</sup>.

8. Gli interventi di valorizzazione estesi ad una intera area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico di cui alla lettera d), comma 1, art. 9 delle NTA, si attuano attraverso gli strumenti indicati al comma 6, art. 7 delle NTA.
9. Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico interferenti con le sottozone di tipo A, oltre alla disciplina indicata al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 44.

---

<sup>108</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

### **Art. 27 (Percorsi storici)**

1. La rete viaria storica costituisce patrimonio storico-culturale da tutelare e da valorizzare nelle sue componenti caratterizzanti.
2. In particolare nella tavola "*PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" sono individuati i percorsi storici di interesse culturale e di rilevanza paesaggistica meritevoli di specifica tutela.<sup>109</sup> Più precisamente:
  - PS1 - Saint-Évence tra Torgnon e Saint-Denis (Catalogo n. 16)
  - PS2 - Mongnod-Cheille e/o Vesan-Mont de Juin-Triatel-Etirol-Comianaz-Gilliarey-Clonge-Perteille
  - PS3 - Fenêtre d'Ersa -Grandes Drayères- Fenêtre de Tsan
  - PS4 - Grandes Drayères- Col de Fort
3. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 2, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili o la trama viaria sussista, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
4. Negli interventi di manutenzione e recupero della rete viaria storica, sono mantenuti in opera o reimpiegati materiali lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e altre strutture attinenti ai sentieri medesimi e, qualora degradati o non riconoscibili, i materiali, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area d'intervento o con caratteristiche similari.
5. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
6. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale<sup>110</sup>, con specifico riferimento agli studi condotti dal Servizio Catalogo del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
7. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili, di cui al comma 2, nonché quelli direttamente interferenti con i tracciati stessi, in quanto beni culturali<sup>111</sup>, sono sottoposti alla tutela di legge<sup>112</sup>.

---

<sup>109</sup> art. 40 NAPTP

<sup>110</sup> NAPTP, art.37 commi 5 e 6

<sup>111</sup> NAPTP, art. 37, comma 1

<sup>112</sup> D.leg.vo 22.01.2004, n. 42

## Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

### Art. 28 (Trasporti)

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le infrastrutture connesse con il sistema dei trasporti a favore della collettività esistenti sul territorio comunale, più precisamente:
  - a) strade regionali n. 42 del Colle Saint Pantaleon e n. 9 di Torgnon,
  - b) strade comunali.
2. Interventi di modifica della rete viaria esistente vengono individuati sulla tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG ” e sono diretti<sup>113</sup> alla:
  - razionalizzazione della viabilità ordinaria e delle connessioni tra le reti,
  - riduzione o eliminazione dei fattori di rischio o di congestione per il complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza,
  - razionalizzazione del sistema dei trasporti con finalità di servizio alla mobilità locale e turistica.

---

<sup>113</sup> NAPTP, art. 20

**Art. 29 (Sorgenti, pozzi)**

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi<sup>114</sup> e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione<sup>115</sup> ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.
2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio<sup>116</sup>. L’accesso alle opere di presa è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
3. La differenziazione delle zone di rispetto delle risorse idriche in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata viene definita sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
4. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione. In ogni caso sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:
  - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  - e) aree cimiteriali;
  - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - h) gestione di rifiuti;
  - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

<sup>114</sup> D.leg.vo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e smi - Art. 2

<sup>115</sup> D.leg.vo 11 maggio 1999, n 152 e smi - art. 21 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258" D.leg.vo 152/2006.

<sup>116</sup> D.leg.vo 152/2006

- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli<sup>117</sup> ;
- k) pozzi perdenti<sup>118</sup> ;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta<sup>119</sup> ;
- m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame<sup>120</sup> ;
- n) usi ed attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano.<sup>121</sup>
5. Per gli insediamenti o le attività preesistenti di cui al comma precedente, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali sono adottate misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Non sono consentiti interventi edilizi eccedenti la manutenzione se connessi ad opere e costruzioni esistenti; i suddetti usi e attività non compatibili con l'esigenza di tutela della risorsa idrica sono subordinati altresì ad una attenta azione di controllo e disincentivazione da parte dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici<sup>122</sup>.
6. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”, elencate nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione<sup>123</sup>.
7. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche<sup>124</sup>, le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto:
- fognature e impianti di trattamento dei reflui;
  - edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
  - opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
  - le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta del permesso di costruire o della

<sup>117</sup> D.leg.vo 209/2003

<sup>118</sup> D.leg.vo 152/2006

<sup>119</sup> D.leg.vo 152/2006

<sup>120</sup> DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

<sup>121</sup> DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)

<sup>122</sup> D.leg.vo 152/2006

<sup>123</sup> Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 199, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

<sup>124</sup> D.leg.vo 152/2006

segnalazione certificata di inizio attività.

9. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge <sup>125</sup> .
10. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrato è stabilita una zona di tutela assoluta<sup>126</sup>.
11. La zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 metri dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua. In tale fascia valgono i disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
12. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali.

---

<sup>125</sup> D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm., LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

<sup>126</sup> LR 6.04.1998, n. 11 e smi, art. 42, commi 1 e 2

**Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")**

1. Le fasce di tutela delle sponde dei corsi idrici superficiali, classificati e non, sono fissate dal Piano di tutela delle acque (PTA) e la disciplina applicabile segue le relative disposizioni<sup>127</sup>.
2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero diversi da quelli irrigui, e delle relative vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna è fissata una fascia di protezione inedificabile pari a 10,00 metri; nel caso in cui il confine di proprietà sia posto ad una distanza inferiore a 5,00 metri dal canale, deve essere inoltre garantita la possibilità di manutenzione delle opere stesse e devono essere assicurati adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili.
3. Nelle parti di territorio esterne alle sottozone di tipo A, B, C e F, le fasce di rispetto relative ai soli canali irrigui, altrimenti denominati "rus" o "brantse", a cielo libero e individuati sulle carte catastali, sono pari a 3,00 metri misurati dall'asse del canale; in tali fasce è unicamente consentita la realizzazione di infrastrutture pubbliche a rete o puntuali, nonché opere di miglioramento fondiario richieste da Consorzi o da singoli privati.
4. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisoriale.
5. Per le opere di manutenzione idraulica dei "rus" si fa riferimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle acque e dai piani regionali di settore in materia di agricoltura.

---

<sup>127</sup> Piano di tutela delle acque (PTA), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII del 08 febbraio 2006, art. 43; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 41

**Art. 31 (Produzione, reti di trasporto e distribuzione dell'energia)**

1. Nel territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili di cui al Capo V del Titolo II, nonché alle disposizioni regionali in ordine all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici<sup>128</sup> sono ammessi:
  - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
  - b) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kilovolt (kV), la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti;
  - c) l'installazione di impianti eolici ed a pannelli solari e fotovoltaici, ad esclusione delle aree non idonee, in conformità dei criteri e delle procedure individuati ai sensi di legge<sup>129</sup>;
  - d) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti idroelettrici nel rispetto della legislazione vigente.
2. Con riferimento agli interventi di cui al precedente comma 1, nelle sottozone di tipo A ed in loro prossimità e/o negli spazi di relazione visiva con i nuclei storici, nei siti e sui beni di specifico interesse naturalistico e sulle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti eolici, mentre l'ammissibilità degli altri interventi è subordinata alla verifica di compatibilità degli impianti con l'esigenza di tutela ambientale anche alla luce di soluzioni alternative, fatta salva comunque l'acquisizione di un parere favorevole delle strutture regionali competenti a seconda dei vincoli presenti.
3. Nel territorio comunale è da perseguire:
  - la razionalizzazione delle linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione, e di norma anche per quelle di media tensione, con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nelle aree di specifico interesse naturalistico e paesaggistico, nelle sottozone di tipo A, dove sono presenti cavidotti interrati all'uopo predisposti, preferibilmente nelle altre sottozone di tipo A;
  - l'installazione dei sostegni per linee aeree in posizione visivamente defilata in corrispondenza dei punti panoramici ed all'interno dell'angolo di visuale per un raggio di 100 metri da misurarsi dai punti stessi, fatta salva la comprovata difficoltà tecnica di ottemperare a tale prescrizione.
4. Su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica deve essere eseguita in via prioritaria in interrato o in posizioni visivamente defilate<sup>130</sup>.

<sup>128</sup> l.r. 17 maggio 2011, n.8

<sup>129</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

<sup>130</sup> NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

5. Nelle fasce di rispetto delle linee elettriche gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono sottoposti alle vigenti disposizioni in materia<sup>131</sup>.

---

<sup>131</sup> LN 36/2001, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

**Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)**

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicati gli impianti di trattamento delle acque reflue collegati alle reti fognarie pubbliche.
2. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP <sup>132</sup> nonché delle leggi e dei piani di settore <sup>133</sup>.
3. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile <sup>134</sup>, come segue:
  - a) impianti di depurazione, 100 metri;
  - b) fosse di depurazione di tipo Imhoff, 10 metri.
4. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento <sup>135</sup> <sup>136</sup>.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.

---

<sup>132</sup> NAPTP, Art. 22, Comma 4

<sup>133</sup> LR 8 settembre 1999, n. 27

<sup>134</sup> DGR 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo B)

<sup>135</sup> Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento; D.lgg. n. 152/2006

<sup>136</sup> LR 59/1982

**Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)**

1. Ad una distanza inferiore a 50 m dalle stalle e dalle concimaie, non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, salvo quelle finalizzate ad ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, nonché i suoi coadiuvanti e dipendenti.
2. Distanze inferiori possono essere ammesse per:
  - a) la realizzazione di strutture agrituristiche connesse all'azienda zootecnica: in tal caso valgono le distanze stabilite dalle apposite disposizioni igienico-sanitarie regionali<sup>137</sup>;
  - b) la realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio della azienda zootecnica, con un minimo di 25 m.;
  - c) la realizzazione di nuove edificazioni su terreni considerati edificabili dal PRG previgente alla presente Variante sostanziale al PRG, con un minimo di 25 m. In tale caso, se sui terreni compresi nelle sottozone A, B, C, ne deriva un vincolo di distanza e se la competente edificabilità non può essere realizzata nella eventuale parte del lotto non interessata dal vincolo, essa può essere trasferita:
    - in lotti contigui;
    - in lotti non contigui previa formazione in tal caso di idoneo PUD, con i criteri di cui al comma 5 del precedente art. 21.

In tali possibili trasferimenti si rispetteranno comunque i rapporti di copertura, le altezze massime dell'edificio e le norme sulle distanze.

3. Interventi non consentiti:
  - a) l'ampliamento di sottozone edificabili ad una distanza inferiore a 50 m. da stalle e concimaie esistenti in sottozone E;
  - b) l'insediamento di nuove stalle o concimaie ad una distanza inferiore a 50 m. sia dalle abitazioni esistenti sia dal confine delle sottozone A,B,C, e di quelle di tipo F con strutture pubbliche esistenti o previste dal PRG.
4. Distanze da osservare per altri interventi, salvo quanto previsto al precedente comma:
  - a) ad una distanza inferiore a 25 m. da stalle e concimaie non è consentito l'ampliamento di strutture abitative esistenti, allorché l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere;
  - b) non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implicino la presenza duratura di persone per edifici posti ad una distanza inferiore a 25 m. da stalle e concimaie esistenti: tale distanza non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni di sottozona (A, B, C e F) poiché trattasi di strutture destinate nel breve o medio periodo, alla chiusura o alla delocalizzazione. Qualora tali strutture siano rimaste inutilizzate per un periodo continuativo di anni cinque, le stesse non potranno più essere riutilizzate per il ricovero del bestiame se poste a distanza inferiore a 10 m. dagli insediamenti esistenti nonché da quelli realizzabili in base alle destinazioni d'uso prevalenti nella sottozona.
  - c) il potenziamento di stalle o concimaie esistenti poste a distanza inferiore a 50 m. dalle abitazioni o dai confini delle sottozone A, B, C e di quelle di tipo F destinate all'edificazione di servizi pubblici, può avvenire se non ne consegue una riduzione della distanza esistente.

---

<sup>137</sup>D.G.R. 1148/2011, art. 3

Sono comunque sempre ammessi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni sanitarie e di sicurezza di esistenti stalle e concimaie.

5. Nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma, tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e con il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
6. Incompatibilità eventuali di dette strutture agricole ed usi abitativi dovranno essere risolte con attivazione del Comune finalizzata a coordinare esigenze contrastanti.

### Art. 33 (Viabilità)

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata la rete stradale pubblica che è composta da <sup>138</sup>:  
 E - strade regionali n. 42 del Colle Saint Pantaleon e n. 9 di Torgnon;  
 F - strade locali (regionali, comunali, vicinali).
2. La nuova viabilità prevista o prevedibile in futuro attraverso le vigenti procedure di variante al PRG è indicata nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”.
2. Le nuove strade comunali e private, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili<sup>139</sup>, fatte salve le deroghe ammesse<sup>140</sup>.
3. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
4. Per la progettazione e l'esecuzione delle strade comunali e private, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 e delle norme cogenti di cui alla lettera b), comma 1, art. 21 delle NAPTP, compatibilmente con le esigenze tecniche, si applicano le seguenti ulteriori determinazioni:
  - a) i tracciati devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati alla morfologia dei territori percorsi, possibilmente distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella tavola prescrittiva “P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”, rispettosi dei corsi d’acqua naturali e delle loro divagazioni;
  - b) le scarpate devono essere inerbite e, in relazione all’altitudine e alle caratteristiche dei terreni, sistemate con la messa a dimora di specie legnose o arbustive locali;
  - c) ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, possibilmente senza copertine cementizie sommitali;
  - d) deve essere realizzata l’accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio e il loro smaltimento deve essere garantito attraverso condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo; inoltre la qualità delle acque convogliate deve essere compatibile con quella del corpo idrico recettore e comunque non deve peggiorarne le caratteristiche di qualità;
  - e) per le tratte della rete stradale ordinaria che debbono essere percorse da pedoni e comunque in corrispondenza di insediamenti, ove possibile, i progetti devono prevedere corsie pedonali adeguatamente dimensionate, strutturate e protette;
  - f) gli spazi per la sosta e il parcheggio ai margini delle strade comunali e regionali al

<sup>138</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

<sup>139</sup> Decreto 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e smi; D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

<sup>140</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

servizio degli insediamenti limitrofi e di aree agricole specializzate la cui conduzione richiede periodiche presenze di pluralità di addetti, nonché in funzione di aree di belvedere e di beni culturali isolati ad elevata frequentazione o di cui si intende favorire la visitabilità devono essere separati dalla piattaforma stradale e da quest'ultima schermati;

- g) deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
  - h) devono essere creati, ove del caso, attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica;
  - i) fatto salva l'autorizzazione dell'Ente proprietario sono di regola limitati nuovi accessi privati diretti nelle tratte extraurbane;
  - l) devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;
  - m) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con il contesto paesistico-ambientale;
  - n) devono essere smaltite le eccedenze dei materiali di scavo alle discariche autorizzate, ovvero utilizzate per il recupero ambientale di aree degradate o per sistemazioni di aree agricole;
  - o) devono essere asportate le piante abbattute.
5. Oltre a quanto indicato al comma 4, le strade veicolari private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, turistico-ricettive, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede del permesso di costruire su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
- a) carreggiata veicolare<sup>141</sup> con corsie adeguate al volume del traffico, alla destinazione d'uso e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e con sezione della carreggiata non inferiore a m 3,00;
  - b) carreggiata veicolare con sezione comunque non inferiore a m 4,50 nei casi in cui la strada sia a servizio di:
    - 6 o più unità immobiliari distribuite anche su un singolo fabbricato;
    - strutture ricettive con più di 12 posti letto;
    - attività produttive che determinano flussi di traffico connessi a consistenti movimentazioni di merci e materiali o di addetti e utenti;
    - attività commerciali connesse a strutture di media dimensione;
    - attività di servizio con consistente numero di utenti e addetti.
  - c) a lato di strade veicolari private con larghezza della carreggiata uguale o superiore a m 4,50 deve essere ricavato un marciapiede tipologicamente strutturato con larghezza non inferiore a cm 90;
  - d) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 16%);
  - e) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;

---

<sup>141</sup> come definita dal Codice della strada

- f) impianto di illuminazione da prevedere in rapporto ai volumi di traffico veicolare e pedonale, ai punti di intersezione con altri assi viari o in relazione a esigenze di sicurezza;
  - g) segnaletica stradale orizzontale e verticale adeguata alle condizioni di sicurezza e viabilità relazionata al tipo di strada, con particolare riferimento ai punti di intersezione e di innesto con la viabilità pubblica;
  - h) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
  - i) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
6. La pendenza delle rampe di accesso a spazi di parcheggio pubblici o privati non può superare il valore del 16% se aperte, 20% se coperte.
  7. Si definiscono strade funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, private o pubbliche, quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli o boschivi.
  8. Per quanto riguarda gli interventi sui percorsi storici individuati nella tavola prescrittiva "PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" si rimanda alla disciplina di cui all'art. 27 delle NTA.
  9. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, le distanze dal confine delle strade regionali, comunali e vicinali da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade medesime, misurate dall'asse della carreggiata, non possono essere inferiori a:

<b>strade</b>	<b>entro gli insediamenti previsti dal PRG con esclusione delle sottozone di tipo A <sup>142</sup></b>	<b>fuori dagli insediamenti previsti dal PRG <sup>143</sup></b>	<b>fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>144</sup></b>
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>145</sup>	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 <sup>146</sup>	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali veicolari)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 <sup>147</sup>	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 <sup>148</sup>	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00

<sup>142</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, comma 5 (sottozone di tipo Ba, Bb, Bc, Bd, Be, e qualora già completamente edificate o di completamento anche le zone Fa, Fb)

<sup>143</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, (sottozone di tipo Ea, Eb, Ec, Ee, Ef)

<sup>144</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I, comma 3 (sottozone di tipo Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Db, Ed, Eg, Eh, Ei e qualora non già edificate anche le zone Fa, Fb)

<sup>145</sup> LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>146</sup> LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

<sup>147</sup> LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>148</sup> LR 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

10. Nelle sottozone di tipo A, in assenza e ad avvenuta classificazione, gli interventi edilizi devono osservare le seguenti distanze minime:
- nuova edificazione emergente dal terreno naturale: da definirsi in sede di strumento attuativo di cui all'art. 7 delle NTA;
  - ricostruzione o ristrutturazione, con ampliamento di fabbricati emergenti dal terreno naturale, per i casi consentiti dalla vigente legislazione in assenza di strumento attuativo<sup>149</sup>: arretramenti dai fili stradali non inferiori a quelli degli edifici preesistenti;
  - nuova costruzione di fabbricati interrati:
    - a) possibilità di edificare fino al ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota uguale o inferiore a quella del piano viabile; in tal caso, l'orizzontamento di copertura, il cui uso deve essere gratuitamente asservito al Comune, qualora richiesto, deve assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale mediante la realizzazione di un solaio dimensionato per un sovraccarico di almeno 3.000 kg/m<sup>2</sup>;
    - b) possibilità di edificare ad una distanza minima di m. 3,00 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota superiore a quella del piano viabile; nel caso in cui siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50; distanze inferiori a quest'ultimo limite sono consentite nei casi previsti dalla legge<sup>150</sup>;
  - ricostruzione di ruderi o di fabbricati diroccati demoliti o parti di essi: distanza in atto dalle strade;
  - ampliamento in altezza di edifici esistenti: distanza in atto dalla strada;
  - ampliamento plani-volumetrico di edifici: in allineamento con gli edifici esistenti.
11. Nelle sottozone di tipo Eg, B e F, in assenza e ad avvenuta classificazione, queste ultime qualora già completamente edificate o dicompletamento, è possibile realizzare costruzioni interrate in fregio alle strade veicolari esclusivamente nei casi e con le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del terzo alinea del precedente comma 10; sono fatte salve le diverse disposizioni dell'ente proprietario della strada.
12. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge<sup>151</sup>.
13. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal ciglio delle stesse, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

<sup>149</sup> LR 4 agosto 2009, n. 24, e smi

<sup>150</sup> Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e smi, art. 46, comma 4

<sup>151</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3

strade	Centro abitato <sup>152</sup>	fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>153</sup>	fuori dai centri abitati ma fuori le zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>154</sup>
E. Strade urbana di quartiere (regionali, comunali)	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	-----
F. Strade locali (regionali, comunali, vicinali veicolari)	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 5,00 per strade <= m 5,00 m 6,50 per strade > m 5,01, <= m 8,00 9,00 per strade > m 8,00	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) <sup>155</sup>

14. Su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone di tipo A, le distanze minime da rispettare negli interventi edilizi in fregio alle strade pedonali, comunali o vicinali, sono pari a 5,00 metri dall'asse della strada nel caso di fabbricati posti a quota superiore a quella del piano viabile; è possibile realizzare costruzioni interrato in fregio alle strade pedonali se poste a quota uguale o inferiore a quella del piano viabile.
15. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento<sup>156</sup>.
16. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo codice della strada e relativo regolamento.<sup>157</sup>
17. Nelle fasce di rispetto stradale è unicamente consentita la realizzazione di opere a servizio della strada con esclusione delle possibilità concesse ai commi precedenti e dalle vigenti leggi.
18. Gli interventi e gli usi consentiti nelle fasce di protezione delle strade regionali sono subordinati all'autorizzazione dell'Ente proprietario.
19. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive seguono le vigenti disposizioni di legge<sup>158</sup>.

<sup>152</sup> D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, art. 3, comma 1, punto 8), art. 4

<sup>153</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>154</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>155</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

<sup>156</sup> D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

<sup>157</sup> DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5

<sup>158</sup> NAPTP, art. 21, comma 1, lettera b); art. 33, comma 1

**Art. 34 (Gasdotto, acquedotto)**

1. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte dell'acquedotto ed eventuali modifiche al loro tracciato autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
2. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
3. Sulle aree interessate dal passaggio di condutture o in diretta connessione con le stesse, sono vietati interventi, usi e attività che possano arrecare pregiudizio all'erogazione del rispettivo servizio o che possano essere fonti di inquinamento per le condutture idropotabili<sup>159</sup>.
4. Il territorio comunale non è interessato da condutture di metanodotto; è consentita la realizzazione di reti di distribuzione del gas e relative infrastrutture, quali condutture, serbatoi, ecc., anche a livello infracomunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, delle disposizioni di cui al Capo V e al Capo I delle NTA.
5. Gli interventi di ristrutturazione, razionalizzazione ed integrazione delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono tener conto del fabbisogno idrico per la popolazione residente e fluttuante, del carico di bestiame e della sicurezza antincendio.

---

<sup>159</sup> Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II

**Art. 35 (Gestione dei rifiuti)**

1. La gestione dei rifiuti urbani e speciali<sup>160</sup> è attuata secondo le modalità previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti<sup>161</sup>, dal piano comunale o sovra-comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti<sup>162</sup>.
2. Le aree che individuano i centri di raccolta comunale (ecostazioni o stazioni ecologiche...) di raccolta differenziata dei rifiuti e le discariche di materiali inerti sono riportate nella tavola "P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica".
3. Le fasce di rispetto<sup>163</sup> delle aree di cui al comma 2 sono pari a 30 metri misurate dalla recinzione.
4. Le discariche e i centri di raccolta dei rifiuti devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
5. I materiali inerti non pericolosi provenienti da scavo, i materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, da avviare al riutilizzo, i rifiuti speciali inerti<sup>164</sup> e le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone derivanti da attività di demolizione e costruzione, prodotti all'interno di cantieri edili e stradali, devono essere gestiti sulla base delle vigenti disposizioni in materia<sup>165</sup>.

---

<sup>160</sup> NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7; DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

<sup>161</sup> D.legvo 152/2006; DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

<sup>162</sup> D. Leg.vo 152/2006

<sup>163</sup> LR 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b).

<sup>164</sup> D.leg.vo 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lettera e) LR 31/2007 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e al D.leg.vo 152/2006; DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

<sup>165</sup> DCR 15 aprile 2003, n. 3188/XI (Piano regionale di gestione dei rifiuti); DGR 06 giugno 2005, n. 1792

**Art. 36 (Industria e artigianato)**

1. Per le attività e gli usi artigianali ammessi nella sottozona Cb1 – Noson-La Gombaz si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 47 (sottozona di tipo C).
2. Nelle sottozone di tipo A, Ba e Be la destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per nuove attività artigianali purché modeste, non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale e compatibili con l'eventuale presenza di ambiti inedificabili per rischio idrogeologico.
3. Nelle sottozone di tipo Eg, qualora previsto nelle rispettive tabelle, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria (b) del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quella di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, a condizione che sia compatibile con il contesto paesaggistico-ambientale e con le condizioni di dissesto idrogeologico.
4. La disciplina urbanistico-edilizia relativa agli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili segue le disposizioni di legge in materia<sup>166</sup>.
5. Il Comune, non rivelando sul proprio territorio attività inquadrabili nella tipologia delle industrie a rischio di incidenti rilevanti ai sensi del Dm 9 maggio 2001, non è dotato dell'elaborato tecnico “ *Rischio di incidenti rilevanti*” – RIR..

---

<sup>166</sup> DM 9 maggio 2001 di attuazione dell'art. 14 del D. Leg.vo 334/99, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2001, n. 138, S.O.; RIR - “Rischio di incidenti rilevanti”

**Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)**

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è riportato il sito attrezzato per gli impianti di radiotelecomunicazioni ed è individuato come sottozona Ed2 – Mont de Juin nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”.
2. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati e delle postazioni per le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni è disposta dal piano formato dal PRG e, ove previsto, dal piano avente carattere di interesse regionale<sup>167</sup>.
3. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazioni previste negli appositi progetti di rete<sup>168</sup>, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore<sup>169</sup> nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone fatta salva eventuale diversa disposizione indicata nelle relative tabelle.
4. Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche<sup>170</sup> e le altre strutture<sup>171</sup> di radiotelecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui all’art. 71.
5. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni, sono ammessi i seguenti interventi:
  - a) Installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG, previo parere favorevole dell’A.R.P.A. in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni o altre strutture, qualora:
    - 1) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
    - 2) tecnicamente non localizzabili all’interno dei siti attrezzati individuati dai piani previsti ai sensi di legge<sup>172</sup>;
    - 3) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
    - 4) funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d’uso ammesse dal PRG quali impianti di risalita, uffici, imprese, ecc.;
    - 5) funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;

<sup>167</sup> L.R. 4 novembre 2005, n. 25. Modificazioni alla l.r. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni) e 31 luglio 2012, n. 23 ( Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche), art. 6bis, comma 4).

<sup>168</sup> LR 4.11.2005, n. 25 , Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000 n. 31

<sup>169</sup> LR 25/2005

<sup>170</sup> LR 25/2005, art.2, comma 1, lettera b)

<sup>171</sup> LR 25/2005, art.2, comma 1, lettera h)

<sup>172</sup> LR. 11/1998, art. 32, comma 4.

- 6) collegate e specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.

- b) Per le stazioni radioelettriche esistenti e le postazioni esistenti risultanti dai progetti di rete approvati agli operatori sono ammessi i seguenti interventi:
- 1) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
  - 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, gli interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.
6. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazioni, all'interno dei nuclei storici è esclusa la nuova installazione di impianti di radio telecomunicazione, qualora fossero già presenti nelle zone A deve essere prevista la loro delocalizzazione.
7. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti<sup>173</sup>.
8. Nelle more di approvazione del completamento del piano di interesse generale dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture sono le seguenti:
- a) Gli elementi strutturali metallici dovranno essere opachi e non riflettenti.
  - b) Le postazioni e le altre strutture dovranno essere inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dalla commissione edilizia comunale.
9. Per i casi di motivata necessità gli impianti di radiotelecomunicazioni o parti di essi possono fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 71.

---

<sup>173</sup> LR 25/2005, Art. 2, lettera c

**Art. 38 (Cimitero comunale)**

1. Nella tavola “P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata l'area cimiteriale in località Mongnod.
2. Per gli interventi all'interno degli impianti cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto<sup>174</sup>, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia<sup>175 176</sup> fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche<sup>177</sup>.

---

<sup>174</sup> L 1° agosto 2002, n. 166, art. 28

<sup>175</sup> RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

<sup>176</sup> DPR 10 settembre 1990, n. 285 . Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

<sup>177</sup> D.leg.vo 152/2006

**Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)**

1. Le aree sciabili, comprendenti le piste di sci nordico e di sci alpino con i relativi impianti di trasporto e le connesse attrezzature di servizio, sono indicate nella tavola "P2 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.
2. Al fine di adeguare il comprensorio sciistico di Torgnon alle esigenze imposte dalla moderna pratica degli sport invernali ed in particolare dello sci alpino e nordico<sup>178</sup>, e per garantire la sicurezza degli utenti, è consentito realizzare i sotto elencati interventi di carattere permanente<sup>179</sup> sull'intero comprensorio sciistico:
  - a) sistemazione e adeguamento funzionale di piste esistenti, anche con modificazione delle relative sezioni o con discostamento o eventuale allungamento degli attuali tracciati,
  - b) realizzazione di nuove piste di completamento dell'esistente comprensorio sciistico,
  - c) sostituzione di impianti di risalita esistenti anche con modifica della tipologia (sciovia, seggiovia, telecabina), del relativo sistema tecnico di trasporto e delle portate orarie, con diversi tracciati e lunghezze di linea o differente localizzazione delle stazioni di partenza e di arrivo,
  - d) costruzione di manufatti e costruzioni a servizio di impianti di risalita e piste, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, stazioni di partenza e arrivo, piloni di linea, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, ricoveri per mezzi battipista o di soccorso, magazzini di materiali, locali per il personale addetto al servizio di manutenzione e di esercizio degli impianti, uffici di gestione, biglietterie, servizi igienici a servizio del personale addetto e agli utenti sportivi, sovrappassi o sottopassi, ponticelli, impianti e attrezzature per l'innevamento artificiale, o altre strutture necessarie a dare funzionalità alla pratica dello sci di fondo o di discesa;
  - e) impianti leggeri e attrezzature, a carattere anche temporaneo stagionale, non ricompresi tra quelli indicati alla precedente lettera d) finalizzati alla pratica sportivo-ricreativa nella stagione invernale, quali slittovie, campo scuola per principianti, parco giochi "snow park", cabine di cronometraggio, ecc.;
  - f) nuove costruzioni per attività turistiche di servizio alla pratica dello sci, quali per esempio punti di ristoro, noleggio sci, locali a disposizione delle scuole di sci, ecc., sono consentite nelle sottozone di tipo Eh sulla base delle indicazioni contenute nelle relative tabelle; le attrezzature per ospitare spettatori o servizi per gli atleti, di dimensione superiore a metri cubi 500, devono presentare caratteristiche tali da poter essere utilizzate per altri usi di interesse generale.
3. Per gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste per lo sci nordico e alpino e sui relativi impianti di risalita, indicati nella tavola di cui al precedente comma 1, si applicano le seguenti disposizioni<sup>180</sup>:
  - a) i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare la riduzione degli impatti in essere e tendere alla piena compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici;
  - b) a tale fine nelle aree occupate dalle piste è preclusa l'installazione di manufatti e

<sup>178</sup> NAPTP, art. 29, comma 12.

<sup>179</sup> NAPTP, art. 29, comma 8

<sup>180</sup> NAPTP, art. 29, comma 9

- costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci, quali le recinzioni fisse, le vasche, i pozzetti e le aste porta irrigatori fisse;
- c) per garantire altresì le attività agro-silvo-pastorali, nelle suddette aree devono essere ridotte al minimo indispensabile le attrezzature fisse emergenti dal terreno e quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e debitamente collocate in apposite aree o in locali di ricovero alla fine della stagione invernale;
  - d) i progetti relativi alle strutture per l'arroccamento o di base e gli impianti a monte possono essere razionalizzati e potenziati purché ciò comporti, oltre al miglioramento degli standard di sicurezza, la completa utilizzazione degli impianti posti a monte, la riduzione dei tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle, e purché vengano adottate misure gestionali atte ad evitare sovraccarichi ed effetti di congestione;
  - e) la capacità dei parcheggi di attestamento veicolare a servizio degli impianti di arroccamento, tenuto conto della portata veicolare oraria della strada di accesso, deve essere idoneamente relazionata alla capacità del bacino sciabile e alle altre prevedibili e contemporanee utenze turistiche;
  - f) quando i parcheggi di attestamento non siano realizzabili in stretta connessione con le basi degli impianti di arroccamento, devono essere prioritariamente previste integrazioni con parcheggi a valle degli insediamenti e attrezzature "navetta" per il trasbordo, preferibilmente su sede propria e comunque con mezzi a basso impatto;
  - g) le piste di servizio permanenti sono oggetto di interventi per la riqualificazione ambientale o, quanto meno, per la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico;
  - h) gli interventi sugli impianti a fune devono risultare coerenti con il relativo programma regionale;
  - i) gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
4. Le aree riservate alla pratica dello sci alpino e dello sci nordico sono destinate ad uso pubblico<sup>181</sup>.
  5. Gli interventi di potenziamento del comprensorio sciistico comportanti nuove piste di sci, nuovi impianti di risalita e nuove attrezzature turistiche di servizio, di cui rispettivamente alle lettere b), d) e f) del precedente comma 2, seguono le linee di sviluppo indicate nel programma di sviluppo turistico di cui all'art. 20 delle NTA.
  6. La costruzione di nuovi impianti di risalita, anche di quelli realizzati in sostituzione di quelli esistenti, o la creazione di nuove piste è subordinata alla disciplina e alle procedure delle vigenti norme di settore e alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla relativa normativa regionale<sup>182</sup>.
  7. Le modalità di intervento, gli usi e le attività, i parametri edilizi applicabili nella parte di sottozona Eh2 – Chantorné-Col Fenêtre-Collet individuata con la sigla "LM1" nella tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono disciplinati dal vigente PUD di iniziativa pubblica.

<sup>181</sup> LR 17 marzo 1992, n. 9, art. 1

<sup>182</sup> LR 26 maggio 2009, n. 12

8. Previo rispetto di eventuali altre indicazioni contenute nelle presenti norme e nelle allegate tabelle di sottozona, e fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni ai sensi di legge, sono ammesse le seguenti altre attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche in ambiente naturale:
- la pratica dell'escursionismo a piedi e a cavallo e la mountain-bike sull'intera rete viaria comunale;
  - l'equitazione in aree attrezzate nelle zone di tipo E;
  - l'alpinismo, il free climbing e l'arrampicata sportiva nelle parti di territorio idonee a tali pratiche;
  - l'attività venatoria e la pesca sportiva;
  - le attività di osservazione a scopi turistici, didattici e scientifici dell'ambiente naturale e delle specifiche caratteristiche botaniche, faunistiche, geomorfologiche, ecc., con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio;
  - le attività sportivo-ricreative praticate nella stagione invernale all'esterno delle apposite piste, quali sci alpinismo, escursionismo con sci o racchette, ecc.;
  - le attività ricreative in aree espressamente destinate ed attrezzate, quali le aree per picnic, o quelle non richiedenti attrezzature fisse, utilizzate occasionalmente per la pratica degli sport tradizionali valdostani e per altre attività ricreative o sportive, quali tiro con l'arco, tiro a segno, ecc.
9. Sono consentite le opere infrastrutturali necessarie al funzionale esercizio delle attività ricreativo-sportive e didattiche che non prevedano la realizzazione di fabbricati e quelli occorrenti per assicurare condizioni di sicurezza verso l'utenza; sono altresì ammessi manufatti e nuove costruzioni dimensionalmente esigue per la tutela, la valorizzazione e lo studio dell'ecosistema del bosco quali casotti connessi al servizio forestale, all'osservazione naturalistica (fauna e flora) in genere e le stazioni scientifiche e di supporto all'escursionismo, queste ultime di tipo leggero a carattere temporaneo e/o stagionale, fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili.
10. Le strutture edilizie indispensabili per lo svolgimento funzionale degli usi e delle attività di cui al comma 8, diverse da quelle esigue contemplate al precedente comma 9, devono essere prioritariamente realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico fuori terra degli attuali fabbricati nella misura massima del 20% del volume esistente, con le limitazioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 delle NTA.
11. Nelle sottozone di tipo E dove è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati per posti tappa, rifugi e bivacchi sono vigenti le procedure previste dalla vigente legislazione nei casi previsti dalla relativa normativa regionale e nel rispetto delle limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V delle NTA.
12. La costruzione di nuovi fabbricati per gli usi e le attività di tipo sportivo, ricreativo e didattico-scientifico di cui alla lettera f) del comma 2 e del comma 8 e per attrezzature diverse da quelle indicate ai commi 9 e 11, è ammessa nella sottozona Eh3 – Plan Prorion sulla base delle modalità attuative e delle prescrizioni edilizie contenute nella relativa tabella, nella sola parte non interessata dall'ambito inedificabile dell'art. 33 della l.r. 11/98.

## Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

### Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico<sup>183</sup> sono rappresentati nella tavola “P3 - Tutela e valorizzazione naturalistica” e relativamente alle aree nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” quali sottozone di tipo Ef<sup>184</sup>, nell’ambito di zone di tipo E.

I siti di specifico interesse naturalistico sono elencati di seguito:

- *Lac du Tsan– Grotta Borna d’i Ciove e fenomeni carsici (sigla PTP “GMI”)*

I beni di specifico interesse naturalistico risultano i seguenti:

Albero monumentale:

- *Valleil – Acer pseudoplatanus L. (sigla PTP “S001”)*

Specie floristiche di pregio:

- *Chessin – Stazione di Anacamptis pyramidalis (sigla “S002”)*
- *Berzin - Stazione di Tulipa sylvestris subsp. australis (sigla “S003”)*
- *Verney - Stazione di Tulipa sylvestris subsp. australis (sigla “S004”)*
- *Saint-Evence - Stazione di Tulipa sylvestris subsp. australis (sigla “S005”)*

2. Con riferimento alle specie floristiche individuate con le sigle “S003”, “S004” e “S005” del precedente comma, il cambio di coltura o di destinazione d’uso deve essere concordato con la struttura Aree protette dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.
3. Sulle aree interessate dai beni naturalistici si applicano le disposizioni cogenti delle NAPTP<sup>185</sup>e, nelle more di formazione di piani di settore, sono comunque esclusi gli usi, le attività e gli interventi che modifichino le intrinseche caratteristiche dei beni medesimi. Eventuali interventi che possano interessare i siti o le aree prossime<sup>186</sup> alle specie floristiche di pregio dovranno essere preventivamente concordati con il servizio aree protette, al fine di ottenere parere favorevole o favorevole condizionato, preventivo e vincolante e finalizzato alla tutela degli stessi.
4. Gli alberi classificati "monumentali" ai sensi della vigente legislazione in materia<sup>187</sup> sono oggetto di specifica tutela e gli interventi fito-manutentivi devono essere preventivamente concordati con i competenti uffici regionali; in ogni caso l'abbattimento degli alberi monumentali segue le procedure di legge.<sup>188</sup>

<sup>183</sup> NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione

<sup>184</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 421, Capitolo II, Paragrafo E, punti 6 e 7; riferimento all'articolo 11 NAPTP

<sup>185</sup> NAPTP, art. 38, comma 4

<sup>186</sup> Per area prossima ai beni puntuali di specifico interesse naturalistico è da intendersi un areale di m 50,00 di raggio con centro in corrispondenza del baricentro del simbolo grafico riportato nelle tavole inerenti i valori naturalistici.

<sup>187</sup> l.r. 21 agosto 1990, n°50 e s.m..

<sup>188</sup> l.r. 21 agosto 1990, n°50 e s.m., art. 5.

5. Sono parimenti oggetto di conservazione <sup>189</sup>: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte <sup>190</sup>.

---

<sup>189</sup> NAPTP, Art. 38, comma 3

<sup>190</sup> NAPTP, Art. 38, comma 3.

**Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)**

1. Il territorio comunale non è interessato da parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica.

**Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)**

1. Sul territorio comunale non sono individuati siti di importanza nazionale (SIN) e regionale (SIR).
2. Nella tavola “P3 – Carta di tutela e valorizzazione naturalistica” e nella tavola “P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” quali sottozone di tipo Ef<sup>191</sup>, nell’ambito di zone di tipo E, sono indicati<sup>192</sup> i seguenti siti di importanza comunitaria (SIC):
  - a) *Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan* (codice sito SIC: IT1205081)
  - b) *Stagno di Lo Ditor* (codice sito SIC: IT1205082)
3. A tali siti e zone si applicano le disposizioni regionali in materia<sup>193</sup>, concernente i criteri per l’applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza.

---

<sup>191</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 421, Capitolo II, Paragrafo E, punti 6 e 7

<sup>192</sup> DGR 29 aprile 2002, n. 1460 e 3361/2002.

<sup>193</sup> l.l. 21 maggio 2008 (valutazione di incidenza) e DGR 3061, del 16 dicembre 2011 “Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi dell’art. 4 delle LR 8/2007 e del dm 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione”; DGR 970 dell’11 maggio 2012 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 7 della LR 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora a e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 79/409. Revoca della DGR 1815/2007.” Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 febbraio 2013.

## Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

### Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali<sup>194</sup> sono ripartite e rappresentate sulla tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”, nelle sottozone di seguito riportate:

<b>Sottozone di tipo A</b>				
<b>parti di territorio comprendenti agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi</b>				
<b>Ab</b> Bourg	<b>Ac</b> Villes	<b>Ad</b> Villages	<b>Ae</b> Hameaux	<b>Af</b> Altre strutture insediative integrate
-	<b>Ac1 - Etirol</b> <b>Ac2* - Triatel</b> <b>Ac3* - Verney</b> <b>Ac4 - Champagnod</b> <b>Ac5 - Chesod</b> <b>Ac6 - Berzin</b> <b>Ac7* - Nozon</b>	<b>Ad1 - Chaté</b> <b>Ad2 - Chatrian</b> <b>Ad3 - Mongnod</b> <b>Ad4* - Mongnod</b> <b>Ad5* - Valleil</b>	<b>Ae1 - Septumian</b> <b>Ae2 - Pecou</b> <b>Ae3* - Cheille</b> <b>Ae4 - Ronc Dessus</b> <b>Ae5* - Tuson</b> <b>Ae6 - Vesin Dessus</b> <b>Ae7* - Vesin Dessous</b> <b>Ae8* - Mazod</b> <b>Ae9 - Petit Berzin</b> <b>Ae10* - Gombaz</b>	<b>Af1 - Champeille</b>

<sup>194</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 22; DGR 15 febbraio 1999, n. 421

<b>Sottozone di tipo B</b>	<b>parti di territorio destinate a insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati individuati come zone di tipo A, e dai relativi elementi complementari o integrativi</b>		
<b>Ba</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza	<b>Bd</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche	<b>Be</b> sottozone già completamente edificate o di completamento destinate ad attività varie	
<b>Ba1 – Septumian</b> <b>Ba2 - Pecou</b> <b>Ba3* - Chatrian - Pecou</b> <b>Ba4 - Chatrian</b> <b>Ba5* - Chaté</b> <b>Ba6 - Chaté</b> <b>Ba7* - Molinet</b> <b>Ba8* - Mongnod</b> <b>Ba9* - Cheille</b> <b>Ba10 - Ronc Dessus</b> <b>Ba11* - Tuson</b> <b>Ba12 - Vesan Dessus</b> <b>Ba13* - Vesan Dessous</b> <b>Ba14* - Cortod</b> <b>Ba15* - Verney</b> <b>Ba16* - Verney</b> <b>Ba17 - Valleil</b> <b>Ba18* - Mazod</b> <b>Ba19 - Mazod</b> <b>Ba20 - Champagnod</b> <b>Ba21 - Champagnod</b> <b>Ba22 - Champagnod</b> <b>Ba23 - Chesod</b> <b>Ba24* - Petit Berzin</b> <b>Ba25* - Berzin</b> <b>Ba26 - Nozon</b> <b>Ba27* - La Gombaz</b> <b>Ba28* - La Gombaz</b> <b>Ba29 - La Gombaz</b> <b>Ba30 – Ronc Dessous</b>	<b>Bd1* – Septumian</b> <b>Bd2 – Septumian</b> <b>Bd3 - La Gombaz</b> <b>Bd4* - Verney</b>	<b>Be1 - Mongnod</b>	

<b>Sottozone di tipo C</b>	<b>parti di territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari</b>
<b>Cb</b>	
sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max. 20% della sup. fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività artigianali	
<b>Cb1 – Noson – La Gombaz</b>	

<b>Sottozone di tipo E</b>	<b>parti di territorio destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili</b>		
<b>Ea</b> sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna	<b>Eb</b> sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione , ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo	<b>Ec</b> sottozone boscate ; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale , in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.	<b>Ed</b> sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche , estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000kw e similari.
<b>Ea1 - Pointe de Chavacour</b>	<b>Eb1 – Chavannes</b> <b>Eb1/1 - Chavannes</b> <b>Eb2 - Arpeille - Chatelard</b> <b>Eb3 – Grandes Montagnes destra orografica</b> <b>Torrent Petit Monde</b> <b>Eb4 - Grandes Montagnes sinistra orografica</b> <b>Torrent Petit Monde</b> <b>Eb5 - Dzilliarey</b> <b>Eb6 - Perteille</b> <b>Eb7 - Clonge</b> <b>Eb8 - Ersaz</b> <b>Eb9 - Chavacour</b> <b>Eb10- Cavalenenze</b> <b>Eb11 - Crot des Labies</b> <b>Eb12 - Tsomioy</b> <b>Eb13 - Erbion</b> <b>Eb14 - Grand Raye</b>	<b>Ec1 - Saint Evence</b> <b>Ec2 - Noson – Mazod - Tuson</b> <b>Ec3 - Mont de Juin</b> <b>Ec4 - Petit Monde – Brusoney - Châtelard</b> <b>Ec5- Chervaz</b> <b>Ec6 - Mongnod</b> <b>Ec7 - Septumian</b> <b>Ec8 - Bagnoy</b> <b>Ec9 - Brusoney</b> <b>Ec10 - Perteille - Clonge</b> <b>Ec11 - Golette - Arpeille</b> <b>Ec12 - Chantorné - Chavanne</b> <b>Ec13 - Chantorné – Fenêtre</b> <b>Ec14 - Fenêtre Vieille</b> <b>Ec15 – Arpeille</b> <b>Ec16 – Comianaz</b> <b>Ec17 - Champagnod - Fontin</b>	<b>Ed1 – Gremalley</b> <b>Ed2– Mont de Juin</b>

<p><b>Ee</b> sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico</p>	<p><b>Ef</b> sottozone di specifico interesse naturalistico</p>	<p><b>Eg</b> sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo</p>	<p><b>Eh</b> sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro- silvo- pastorali, ed attività sciistiche , ricreative, turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale , campeggi stagionali</p>
<p><b>Ee1 - Triatel</b> <b>Ee2 - Châtelard</b></p>	<p><b>Ef1 - Etirol - Levaz - Perteille</b> <b>Ef2 - Clonge</b> <b>Ef3 - Clonge</b> <b>Ef4 - Loditor</b> <b>Ef5- Loditor - Château de Chavacour - Courthoud</b> <b>Ef6 - Col D'avar - Mont Meabé – Crot des Labies</b> <b>Ef7 - Lago Tsan</b> <b>Ef8 - Lago Tsan-Ambienti calcarei</b> <b>Ef9 - Lago Tsan – Col Tsomioy-Ambienti calcarei</b> <b>Ef10- Erbion – Mont Saleron - Fenêtre Tsan</b> <b>Ef11 - Tellinod</b></p>	<p><b>Eg1 - Berzin (a valle)</b> <b>Eg2 - Praz de Tarp</b> <b>Eg3 - Berzin - Petit Berzin</b> <b>Eg3/1 - Berzin</b> <b>Eg3/2 - Berzin - Petit Berzin</b> <b>Eg3/3 - Petit Berzin</b> <b>Eg4 - Berzin (a monte)</b> <b>Eg5 - Greumalley</b> <b>Eg6 - Chesod – Champagnod – Mazod - Valleil, Verney - Ronc</b> <b>Eg6/1 - Verney</b> <b>Eg6/2 - Mazod</b> <b>Eg6/3 - Mazod</b> <b>Eg6/4 - Maisonettes</b> <b>Eg6/5 - Champagnod</b> <b>Eg6/6 - Chesod</b> <b>Eg6/7 - Chesod (Sede CMF)</b> <b>Eg7 - Petit Berzin (a Nord)</b> <b>Eg8 - Petit Berzin (a Nord)</b> <b>Eg9 - Noson - Gombaz</b> <b>Eg9/1 - Nozon</b> <del><b>Eg10 - Champagnod - Fontin (1)</b></del> <b>Eg11 - Ronc Dessus</b> <b>Eg11/1 - Ronc Dessus</b> <b>Eg11/2 - Ronc Dessus</b> <b>Eg12 - Chervaz – Verney - Mongnod</b> <b>Eg13 - Tuson - Cortod, Vesan - Cheille</b> <b>Eg13/1 - Croisettes - Cheille</b> <b>Eg13/2 - Vesan Dessous</b> <b>Eg13/3 - Tuson</b></p>	<p><b>Eh1 - Mongnod - Septumian</b> <b>Eh2 – Chantorné- Col Fenêtre - Collet</b> <b>Eh3 - Plan Prorion</b> <b>Eh4 – Aver- Col Fenêtre</b> <b>Eh5 – Mongnod- Arpeille- Chavannes- Chatelard- Collet</b></p>

		<p><b>Eg13/4 - Cortod</b>  <b>Eg13/5 - Vesan Dessus</b>  <b>Eg13/6 - Buer Pro</b>  <b>Eg14 – Cheille - Vesan Dessus - Chatè</b>  <b>Eg15 – Molinet – Chatrian - Pecou - Chatè</b>  <b>Eg15/1 - Chatè</b>  <b>Eg15/2 - Pecou</b>  <b>Eg15/3 - Chatrian</b>  <b>Eg15/4 – Chatelard Desot</b>  <b>Eg16 - Triatel (a valle)</b>  <b>Eg17 - Triatel (a monte)</b>  <b>Eg18 - Triatel (a monte)</b>  <b>Eg19 - Triatel (a monte)</b>  <b>Eg20 - Etirol</b>  <b>Eg21 - Etirol (a Est)</b>  <b>Eg22 - Septumian</b>  <b>Eg22/1 - Septumian</b>  <b>Eg22/2 - Septumian</b></p>	
--	--	---	--

**(1) sottozona eliminata in fase di approvazione**

<b>Sottozone di tipo F</b>	<b>parti di territorio destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale</b>
<b>Fb</b> sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale	
<p><b>Fb1* – Mongnod Champ de la Cure</b>  <b>Fb2* – Mongnod cimitero</b>  <b>Fb3 – Mongnod stazione telecabina</b>  <b>Fb4* – Verney</b></p>	

2. Le sottozone di tipo A, B e F con insediamenti in atto o previsti, elencate nelle tabelle di cui al precedente comma 1, aventi superficie territoriale interamente o marginalmente ricadente in fasce di rischio medio/alto per frana o esondazione o in fasce ad alto rischio per valanghe o slavine sono individuate con un asterisco \* aggiunto alle rispettive sigle.
3. Per le sottozone di cui al comma 2 la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa indicata negli articoli del Titolo II Capo V delle NTA in recepimento della vigente legislazione in materia di usi, attività e interventi in ambito inedificabile per rischio idrogeologico.

**Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate<sup>195</sup> le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo nelle sottozone di tipo A si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale con le seguenti ulteriori specificazioni<sup>196</sup>:
  - a) in linea generale tutti gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storiche, culturali ed architettoniche dei fabbricati e delle componenti di pregio del relativo contesto ambientale attraverso l'attuazione di un insieme sistematico di opere che consenta il riuso funzionale degli organismi edilizi per destinazioni compatibili con l'esigenza di tutela e finalizzate a:
    - eliminare gli usi impropri o degradanti;
    - salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche di valore documentario o che determinano il pregio dell'immobile;
    - rimuovere gli eventuali elementi di contrasto rendendo coerente il fabbricato con le tipologie architettoniche tradizionali e con il contesto ambientale di appartenenza;
    - destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
    - ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi dintorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
    - favorire la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto relativamente agli edifici pubblici, comunitari o a quelli che presentano valenza di interesse generale o di particolare pregio documentario, quale testimonianza di tipologia rurale avente interesse storico o etnoantropologico; la fruizione o la visibilità di tali immobili può essere regolata da specifica convenzione da stipulare tra privati proprietari e l'ente pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 17 delle NTA.
  - b) al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli agglomerati storici individuati come sottozone di tipo A, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA;
  - c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono riguardare in linea di principio interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - d) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi di legge, sono fatte salve le misure delle distanze tra i fabbricati, delle altezze preesistenti, nonché le aree di sedime intese come proiezione sul terreno dei preesistenti muri perimetrali;
  - e) le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale, fatte salve le eccezioni di legge<sup>197</sup>, nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;

<sup>195</sup> NAPTP, art. 36, commi 2, 3,

<sup>196</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4; DGR 26 luglio 1999 e smi, n. 2515

<sup>197</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

- f) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto, fatta eccezione per gli interventi di ampliamento di fabbricati<sup>198</sup> di cui alla vigente legislazione, nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;
  - g) le infrastrutture ed i servizi<sup>199</sup> devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri, le autorimesse interrato devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari;
  - h) la destinazione di carattere agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria (b) del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, agriturismo, orticoltura, tutti compatibili con la destinazione abitativa e subordinati all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;
  - i) la destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;
  - j) gli interventi di adeguamento funzionale dell'unità residenziale o del fabbricato all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche sono ammessi alla condizione di salvaguardare per quanto possibile le caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi non compresi nel precedente comma, sono indicati nelle tabelle di sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegato alle presenti NTA.
  4. Le condizioni minime e le modalità di intervento sono subordinate e differenziate in rapporto alla diversa classificazione dei valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici dei singoli immobili di cui all'art. 45 delle NTA e come indicato nella tavola "P401 – Classificazione degli edifici" (1:1000). Le relazioni tra la classificazione degli edifici e gli interventi edilizi ammessi sono regolamentati dalla vigente legislazione.
  5. La disciplina degli usi e degli interventi nelle aree libere classificate o classificabili di particolare interesse di tipo F1 e F2 è indicata agli artt. 26 e 45 delle NTA.
  6. Al fine di favorire l'azione di riuso funzionale dei fabbricati nelle sottozone di tipo A per destinazioni residenziali garantendo nel contempo condizioni di vivibilità relazionate ai moderni standard abitativi, i seguenti interventi sono genericamente ammessi nelle sottozone destinate agli insediamenti:
    - a) installazione di apparecchiature per la ricezione dei segnali audio e video, quali antenne con segnale terrestre o parabole satellitare;
    - b) installazione di pannelli solari e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ad uso familiare e per la produzione di acqua calda, di cui alla lettera c), comma 1, art. 31 delle NTA, secondo i criteri contenuti al successivo comma 16;
    - c) la posa di manufatti leggeri e rimovibili connessi al giardinaggio, al ricovero di

<sup>198</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>199</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera a)

attrezzi ed all'uso domestico degli spazi pertinenziali come definiti nell'articolo 59 delle NTA;

e sono subordinati al migliore inserimento dei manufatti nel contesto architettonico ed ambientale, che nel caso di cui alla lettera b) deve essere dimostrato in sede di conseguimento del titolo abilitativo alla luce delle possibili alternative e delle connesse esigenze di carattere tecnico-impiantistico, prevedendo l'installazione dei manufatti secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) nelle parti di area pertinenziale dei fabbricati non in diretta connessione visiva con i prospetti di pregio degli edifici o con gli spazi comuni di valore ambientale, quali quelli adiacenti ad edifici "monumentali" o "documentari";
  - 2) nelle parti di area pertinenziale diverse da quelle di cui al precedente punto 1);
  - 3) sulle facciate e sulle falde della copertura di minor pregio architettonico-ambientale.
7. Gli interventi ammessi nel precedente comma 6 sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni del codice civile, ai diritti di terzi e alla vigente legislazione urbanistica regionale; sui fabbricati classificati come "*monumento*" o "*documento*" o "*di pregio storico, architettonico e ambientale*", nei casi previsti dalla vigente legislazione, e sulle relative aree pertinenziali la loro effettiva ammissibilità è subordinata all'autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e/o paesaggistici.
8. Al fine di salvaguardare lo specifico contesto ambientale, compatibilmente alle esigenze tecniche ed alla rilevanza dei costi di intervento, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica e le linee di distribuzione, oltre a sottostare alle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 31 delle NTA, non debbono essere collocate su fabbricati classificati "*monumento*", "*documento*" e "*di pregio storico, architettonico e ambientale*", nonché sulle relative aree di pertinenza classificate o classificabili come aree di tipo F1.
9. Gli strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA, secondo i rispettivi ambiti normativi, definiscono nello specifico grado di dettaglio una disciplina differenziata degli interventi edilizi per le "*villes*", "*villages*", "*hameaux*" e per le "*altre strutture aggregate*" nel rispetto degli indirizzi delle NAPTP<sup>200</sup>.
10. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, nei limiti indicati nelle tabelle per ogni sottozona e con riferimento alle disposizioni di legge<sup>201</sup>, definiscono inoltre:
- a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:
    1. densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi di legge<sup>202</sup>;
    2. le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati
  - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
    1. densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;

<sup>200</sup> NAPTP, art. 36, commi 12, 13, 14 e 15

<sup>201</sup> DCR 14.03.1999, n. 517/XI

<sup>202</sup> NAPTP, art. 36, comma 10; DGR24 marzo 1999, n. 517/XI e smi, Allegato A, Capitolo 1, Paragrafo A, comma 2

2. le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati,
- c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
11. Gli interventi di ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico sono ammissibili attraverso la redazione di strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA in quanto non costituenti "nuova edificazione"<sup>203</sup>.
12. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nella sottozone di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla vigente legislazione regionale<sup>204</sup>;
13. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nella sottozone di tipo A, l'altezza massima ammessa per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza esistente con le eccezioni previste dalla vigente legislazione regionale<sup>205</sup>.
14. Nella tavola "*PI - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" è individuata l'area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico<sup>206</sup> interferente con la sottozona Ac2 – Triatel; in tale caso oltre alla disciplina indicata al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 26 delle NTA.
15. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo A si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
16. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>207</sup>.
17. La costruzione di nuove autorimesse a servizio della sottozona Ac2 – Triatel è consentita esclusivamente nell'area individuata sulla tavola P4 con apposito retino e contrassegnata con la sigla "LM3" della adiacente sottozona Ee1.

---

<sup>203</sup> DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, punto 4, lettera b)

<sup>204</sup> DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto 2; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>205</sup> DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>206</sup> NAPTP, art. 40; LR 56/1983 e smi, art. 5

<sup>207</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A")**

1. Il valore storico, culturale, architettonico, ambientale degli edifici che costituiscono il patrimonio storico-edilizio presente nelle sottozone di tipo A è definito sulla base della classificazione di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 25 delle NTA ed è riportato sulla tavola " P401 - Classificazione degli edifici" (1:1000).
2. Si applica la disciplina degli usi e degli interventi differenziata sulla base del diverso pregio dei singoli fabbricati come indicato all'art. 44 delle NTA.
3. Nella cartografia di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di particolare interesse di tipo F1 o F2 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418<sup>208</sup>.
4. Gli usi e gli interventi ammessi nelle aree di cui al precedente comma 3 devono essere coerenti con l'esigenza di tutela delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche e le loro sistemazioni, oltre ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA, si osservano le seguenti specifiche prescrizioni:
  - a) devono essere eliminati gli usi impropri o degradanti, nonché le sovrastrutture che si collocano in evidente contrasto con l'alto valore storico-ambientale delle aree o che compromettono la lettura del contesto architettonico-ambientale;
  - b) sono da escludersi gli interventi che alterino le componenti che contribuiscono a definire il pregio delle aree stesse;
  - c) i materiali e la tipologia delle pavimentazioni e dei manufatti compresi in tali aree, quali muri in pietra, staccionate lignee, ecc., nonché gli elementi naturali caratterizzanti, quali massi, corsi d'acqua, ecc., devono essere conservati integri; nel caso si renda necessario il rinnovo delle pavimentazioni e dei manufatti oggetto di degrado o per motivi connessi alla funzionalità degli spazi o per esigenze di infrastrutturazione a servizio dei fabbricati, essi devono essere integrati o sostituiti con altri in sintonia con le caratteristiche ambientali delle aree stesse.
5. Per qualsiasi intervento sulle aree classificate o classificabili di pregio "F1" di pertinenza di fabbricati classificati come "*monumento*" e "*documento*"<sup>209</sup> è necessario acquisire l'autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali.

<sup>208</sup> Capitolo 3, Paragrafo 5, punto 9.

<sup>209</sup> essendo sottoposti alla tutela di cui alla LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi, e conseguentemente al D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42

**Art. 46 (Sottozone di tipo "B")**

1. Nella tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Le tabelle di cui all'allegato NTAtab individuano le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi, differenziati in riferimento alle sottozone di tipo Ba a prevalente destinazione residenziale, Bd a prevalente destinazione ricettiva turistica e Be a destinazione mista.
3. Per gli edifici pubblici o di interesse generale le tabelle di cui al precedente comma definiscono la densità fondiaria massima, l'altezza massima e il numero massimo dei piani ammessi in caso di intervento. **210**
4. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato a destinazione residenziale, sul lotto asservito all'edificazione, è indicato nelle tabelle relative ad ogni sottozona.
5. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli insediamenti individuati come sottozone di tipo B, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
6. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto e, nel caso di nuova costruzione, la riproposizione dei caratteri qualitativi prevalenti per garantire continuità visiva dell'insediamento. In tale ottica gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale, ai caratteri edilizi ed urbanistici presenti in ogni sottozona con specifico riferimento alle dimensioni ed all'articolazione volumetrica dei fabbricati, alla forma ed all'orientamento dei tetti, ai materiali di finitura e agli impianti tecnologici.
7. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
8. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, per gli interventi di recupero su fabbricati esistenti, anche con ampliamento planivolumetrico, non comportanti mutamento di destinazione d'uso né aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, non è richiesto alcun incremento della dotazione di aree di parcheggio e di verde private aggiuntive a quelle esistenti, ad esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento planivolumetrico riferiti alle destinazioni di cui alle categorie "e" e "f" indicate all'art. 10 delle NTA per le quali viene richiesta la seguente dotazione aggiuntiva:
  - spazi di parcheggio = 30% della superficie destinata alle attività produttive o alla vendita, con minimo di 1 posto auto, calcolati sulla sola superficie oggetto di ampliamento; per medie strutture di vendita pari al 50% della superficie di vendita, calcolati sull'intera superficie di vendita;
  - spazi di verde = 20% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività produttive o alla vendita; calcolati sulla sola superficie oggetto di ampliamento.
9. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, negli interventi di nuova costruzione e in quelli di recupero su fabbricati esistenti, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in

assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, le quantità minime di aree destinate a parcheggio privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:

- categorie "d", residenza principale, e "dbis1", residenza temporanea: nel caso di interventi di recupero, 1 posto auto per ogni unità residenziale aggiuntiva alla situazione esistente; nel caso di interventi di nuova costruzione, per ogni unità residenziale, 1 posto auto coperto e 1 scoperto, quest'ultimo liberamente accessibile da strada veicolare esterna alla proprietà;
- categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o artigianali di servizio: nel caso di interventi di recupero, superficie pari al 30% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività, calcolata sull'intera superficie oggetto di intervento o di mutamento di destinazione d'uso o per ogni nuova unità; nel caso di interventi di nuova costruzione, superficie pari al 50% della superficie utile agibile (SUA) destinata alle attività; in entrambi i casi calcolata al lordo degli spazi di manovra e di accesso, con un minimo di due posti auto;
- categoria "f", destinazioni per attività commerciali: per gli esercizi di vicinato, nel caso di interventi di recupero, superficie pari al 30% della superficie di vendita, calcolata sull'intera superficie oggetto di intervento o di mutamento di destinazione d'uso o per ogni nuova unità, con un minimo di 2 posti auto; nel caso di interventi di nuova costruzione, pari alla superficie di vendita, con un minimo di 2 posti auto; negli interventi di recupero e di nuova costruzione, per le medie strutture di vendita di minori dimensioni pari alla superficie di vendita; in ogni caso le superfici sono calcolate al lordo degli spazi di manovra e di accesso;
- categoria "g", destinazioni turistiche e ricettive, nel caso di interventi di nuova costruzione: di strutture ricettive alberghiere ("g1", "g2"), 1 posto auto per camera da letto più 2 posti auto per le attività gestionali; per strutture ricettive extralberghiere di tipo "g3" case per ferie, "g4" ostelli per la gioventù, "g7" esercizi di affittacamere e "g12" case e appartamenti per vacanza: 1 posto auto ogni 2 posti letto; per aziende della ristorazione: 1 posto auto ogni 3 coperti più 2 posti auto per le attività gestionali; per bar e altre infrastrutture per usi e attività turistiche: superficie pari a quella destinata alle attività, calcolata al lordo degli spazi di manovra e di accesso, con un minimo di 4 posti auto; nel caso di interventi di recupero, le superfici sopra richieste vengono ridotte del 50%.

10. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, negli interventi di nuova costruzione e in quelli di recupero su fabbricati esistenti, comportanti mutamento di destinazione d'uso anche in assenza di interventi edilizi o nel caso di aumento di unità immobiliari o di capacità ricettiva, le quantità minime di aree destinate a verde privato sono di seguito definite in relazione alle diverse categorie di destinazioni d'uso di cui all'art. 10 delle NTA:

- categorie "d", residenza principale, e "dbis1", residenza temporanea, superficie pari al 30% della superficie dell'unità residenziale nel caso di interventi di recupero; pari al 30% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
- categoria "e", destinazioni per attività produttive artigianali o di servizio, e categoria "f", destinazioni commerciali: superficie pari al 20% dell'intera superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività produttiva o alla vendita nel caso di interventi di recupero; pari al 20% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
- categoria "g", destinazioni turistico-ricettive alberghiere ("g1", "g2") ed extralberghiere ("g3", "g4", "g7", "g12"): superficie pari al 20% della superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività nel caso di interventi di recupero; pari al 30% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione;
- categoria "g", destinazioni aziende della ristorazione e bar ("g10"): superficie pari al

- 20% della superficie utile agibile (SUA) destinata all'attività nel caso di interventi di recupero; pari al 20% della superficie del lotto per interventi di nuova costruzione.
11. Nel caso di interventi determinanti incremento del numero delle unità immobiliari esistenti attraverso ampliamento, frazionamento e mutamento di destinazione d'uso per destinazioni residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere, qualora gli spazi di parcheggio privato richiesti al precedente comma 9 non siano reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato, è ammesso in via subordinata il loro reperimento anche su altre aree localizzate in sottozone di tipo B; l'area di parcheggio deve essere agibile, accessibile ed essere asservita all'unità immobiliare di cui costituisce pertinenza.
  12. In riferimento alla dimostrata impossibilità del richiedente di disporre di idonee aree di parcheggio di cui al comma precedente, limitatamente ad interventi di recupero, è facoltà dell'Amministrazione comunale surrogare tale obbligo con la richiesta di un equo corrispettivo economico la cui entità è stabilita con atto amministrativo e la cui regolamentazione avviene attraverso convenzione tra cittadino e pubblica amministrazione.
  13. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, al fine di favorire il pieno e funzionale recupero del patrimonio edilizio esistente per destinazioni residenziali, artigianali, commerciali, ricettive, turistiche e del terziario in genere, qualora gli spazi di verde privato richiesti al precedente comma 11 non siano reperibili sul lotto di pertinenza del fabbricato, l'intervento edilizio è ammesso anche con dotazione ridotta o, al limite, in assenza di tale dotazione aggiuntiva; tale condizione deve essere dimostrata negli elaborati allegati alla domanda di richiesta del titolo abilitativo.
  14. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche prioritariamente all'interno di fabbricati esistenti, è consentito il mutamento di destinazione d'uso di superfici accessorie alla residenza o alle attività (snr) a favore di superfici utili (Sur) aventi destinazioni d'uso di cui alle sottocategorie "e1", "e1bis" e "f1" dell'articolo 10 delle NTA; l'ammissibilità del mutamento d'uso è subordinato al rispetto delle vigenti normative di settore, di sicurezza, di igiene e di abbattimento delle barriere architettoniche e, nel caso di cambio di destinazione d'uso di autorimesse, deve essere comunque garantito il rispetto della dotazione minima di posti auto prevista in PRG.
  15. Richiamando i vincoli di cui al comma 10 dell'art. 15 delle NTA, i nuovi fabbricati realizzati in virtù dei disposti del comma precedente non possono essere mutati per altre destinazioni d'uso per il periodo di 10 (dieci) anni decorrente dalla data di agibilità totale del fabbricato.
  16. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo B si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  17. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>211</sup>.
  18. Nelle sottozone di tipo Ba, Bd e Be, la realizzazione di costruzioni interrato, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m), non deve superare al soglia massima del 60% della superficie del lotto.

---

<sup>211</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” è delimitata la sottozona Cb1 – Noson-La Gombaz, totalmente ineditata e destinata alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a carattere artigianale.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui all'allegato NTAtab.
3. Gli interventi di nuovo impianto sono attuabili previa formazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, finalizzato a organizzare le urbanizzazioni primarie assicurando nel contempo il migliore inserimento ambientale dei nuovi volumi con tipologie edilizie coerenti e con sistemazioni a verde delle aree<sup>212</sup>.
4. Il PUD, oltre a garantire la sufficienza delle infrastrutture a rete indicate al comma 2 dell'articolo 6 delle NTA e dei servizi di cui alla lettera g) del comma 3 del medesimo articolo, definisce il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione.
5. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli insediamenti individuati come sottozone di tipo C, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA
6. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In particolare gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità delle attività previste negli organismi edilizi e la qualità dell'edificato, nonché prevedere la realizzazione di quinte alberate adeguatamente posizionate in modo tale da mascherare l'edificato che verrà realizzato.
7. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
8. Nelle sottozone di tipo C, la realizzazione di costruzioni interrato, per tutte le destinazioni d'uso ad eccezione di quelle ricettive (g) e di quelle pubbliche (m), non deve superare la soglia massima del 60% della superficie del lotto.
9. Per la sottozona Cb1, che si colloca nella classificazione acustica II, l'autorizzazione all'esercizio delle attività – di qualsiasi tipologia esse siano – è subordinata alla presentazione di una relazione di previsione di impatto acustico ( o di una dichiarazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale qualora questi lo ritenga opportuno) che attesti il rispetto dei limiti normativi in materia di acustica ambientale.

---

<sup>212</sup> NAPTP, art. 24, commi 10,11,12 ; art. 25, commi 4, 5 e 6

**Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)**

1. Le sottozone di tipo D sono le parti di territorio destinate alle attività produttive industriali<sup>213</sup>.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo D.

---

<sup>213</sup> NAPTP, art. 25, commi 1, 2 e 3

**Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ea, costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna<sup>214</sup>.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Gli interventi ammessi nelle sottozone di tipo Ea sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto mediante la manutenzione, il consolidamento ed il recupero funzionale degli eventuali immobili esistenti.
4. Nuove opere infrastrutturali sono esclusivamente ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
5. Sono ammessi le azioni e gli interventi tesi alla fruizione degli itinerari alpinistici e delle mete escursionistiche<sup>215</sup> facenti capo al settore montuoso della Pointe e del Dôme Tsan e della Pointe de Chavacour, nonché la costruzione di un rifugio o bivacco con le procedure previste dalla vigente legislazione nei casi previsti dalla relativa normativa regionale e nel rispetto delle limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina degli ambiti inedificabili di cui al Titolo V delle NTA.
6. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ea, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
7. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ea si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
8. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>216</sup>.

---

<sup>214</sup> NAPTP , art 11, comma 1

<sup>215</sup> NAPTP , art 28, commi 4, 5, 6, 7

<sup>216</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. In generale, tenuto conto della funzione economico-sociale e paesistico-ambientale delle attività agro-pastorali, gli interventi devono tendere alla conservazione, al mantenimento, alla riqualificazione e al recupero dei pascoli in coerenza con i piani di settore.
3. Nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab sono indicati le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sulla base della distinzione tra i pascoli da riqualificare e gli altri pascoli<sup>217</sup>.
4. Nei pascoli da riqualificare<sup>218</sup> è ammessa la riorganizzazione funzionale ed il potenziamento delle attività agro-pastorali attraverso interventi edilizi di:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati o impianti esistenti;
  - b) restauro e risanamento conservativo di fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione; in tale caso e per quanto possibile, gli usi pastorali devono essere compatibili con l'esigenza di salvaguardia;
  - c) ristrutturazione, anche con ampliamento, delle strutture preesistenti;
  - d) demolizione, totale o parziale, di fabbricati rurali esistenti non razionali per il funzionale svolgimento delle moderne attività pastorali;
  - e) ricostruzione di fabbricati di cui alla precedente lettera d), anche con ampliamento e con diversa forma e posizionamento rispetto al preesistente sedime;
  - f) nuova costruzione di fabbricati su aree libere dettate da esigenze di riorganizzazione funzionale delle attività nel rispetto dell'omogeneità tipologica, cromatica e di uso dei materiali dei fabbricati rurali tradizionali.

Ulteriori realizzazioni sono ammesse per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

5. La localizzazione, il dimensionamento e la tipologia degli interventi di cui al precedente comma 4 devono essere strettamente proporzionati all'estensione dei pascoli, tenuto conto dei tramuti, e relazionati alle necessità di ricovero degli animali e di abitazione temporanea degli addetti; i progetti delle opere, determinati dalle esigenze aziendali, sono convalidati nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali sulla base del manuale tecnico contenente gli standards costruttivi<sup>219</sup> e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi come

---

<sup>217</sup> NAPTP, art. 31

<sup>218</sup> NAPTP, art. 31, comma 3

<sup>219</sup> Approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura

indicato al comma 1 dell'art. 14 delle NTA. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

6. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, oltre agli interventi di cui al precedente comma 4, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione dell'alpeggio, quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso, anche tramite installazione di monorotaie, e quanto altro occorrente per lo sfruttamento razionale del pascolo e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture.
7. Le infrastrutture di accesso ai fabbricati d'alpe, alpeggi e mayen, devono essere limitate al minimo indispensabile e, se necessarie alla funzionalità delle aziende agro-pastorali, devono essere privilegiate quelle che determinano ridotti impatti ambientali quali le soluzioni reversibili; in particolare, le piste carrabili devono essere razionalizzate in modo da collegare più alpeggi appartenenti ad uno stesso sistema pascolivo evitando il più possibile la costruzione di nuove strade. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade interpoderali seguono le disposizioni di cui al comma 19, dell'art. 33 delle NTA.
8. Nei pascoli da mantenere gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;
  - b) interventi non eccedenti il restauro e il risanamento conservativo dei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione<sup>220</sup>;
  - c) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili "diroccati" ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 9 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti; per i ruderi sono consentiti interventi di ricostruzione esclusivamente in presenza di documentazione scritta o fotografica atta a dimostrare la tipologia formale e strutturale del fabbricato preesistente. Sono fatte salve diverse determinazioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio nel caso di immobili ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate ai sensi delle norme di tutela vigenti<sup>221</sup>;
  - d) ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico di costruzioni per esigenze igieniche o funzionali sulla base dei vigenti criteri di razionalità definiti dal competente Assessorato;
  - e) nuova edificazione di strutture interrate accessorie alle destinazioni d'uso ammesse nella sottozona di riferimento;
  - f) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.

---

<sup>220</sup> con le limitazioni di cui all'art. 25, comma 9 delle presenti NTA

<sup>221</sup> D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di Attuazione

9. Gli interventi sui fabbricati esistenti compresi nelle sottozone di tipo Eb devono:
  - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e, per quanto possibile, riguardare interi edifici;
  - b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
  - c) comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
10. Nelle sottozone di tipo Eb sono altresì consentiti gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 8 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi 9, 10 e 11 del medesimo articolo.
11. Il livello minimo di tutela da applicarsi nel mutamento di destinazione d'uso di magazzini, alloggi e connesse strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili, ecc.) fa riferimento all'art. 15 delle presenti NTA.
12. Nell'esecuzione degli interventi indicati nei precedenti commi, nei limiti delle esigenze di funzionalità delle opere prevedibili, devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema del pascolo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..).
13. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eb, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
14. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eb si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
15. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>222</sup>.
16. Le sottozone Eb1, Eb1/1, Eb2, Eb3, Eb4, Eb5, Eb7, Eb8, Eb9, Eb11, Eb12, Eb13 ed Eb14 sono definite di particolare interesse agricolo ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 14 della LR 11/98 e smi.

---

<sup>222</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

### **Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento<sup>223</sup>, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali.
2. Le aree boscate individuate come sottozone Ec nel PRG sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale<sup>224</sup>, in relazione alla preminente funzione delle attività agro-silvo-pastorali nell'azione di protezione del suolo e di salvaguardia del paesaggio e dello specifico ecosistema ambientale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>225</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
5. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico, nella misura indicata nelle tabelle di sottozona, al fine di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente per gli usi consentiti nelle tabelle medesime o anche per migliorare le condizioni abitative nel caso di immobili con destinazione residenziale in atto.
6. Nelle parti di sottozona Ec non ricomprese tra quelle indicate al precedente comma 4 si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) sono ammessi gli usi e le attività funzionali alla gestione agro-silvo-pastorale compatibili con l'esigenza di salvaguardia e valorizzazione del più ampio sistema boschivo di cui le aree non ricoperte da boschi e gli eventuali fabbricati presenti ne costituiscono parte integrante;
  - b) la riqualificazione e l'eventuale potenziamento di attività agro-silvo-pastorali comportanti interventi sui fondi e sui fabbricati sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 14 delle NTA;
  - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento

---

<sup>223</sup> NAPTP, art. 26, comma 1

<sup>224</sup> ai sensi della lettera c), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della lr 11/98 e smi

<sup>225</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

- conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;
- d) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - e) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;
  - f) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili “*diroccati*” ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 9 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti; per i ruderi sono consentiti interventi di ricostruzione esclusivamente in presenza di documentazione scritta o fotografica atta a dimostrare la tipologia formale e strutturale del fabbricato preesistente. Sono fatte salve diverse determinazioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio nel caso di immobili ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate ai sensi delle norme di tutela vigenti<sup>226</sup>;
  - g) gli interventi sui fondi agricoli e sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
  - h) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
7. Sono altresì consentiti gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi del medesimo articolo e nel rispetto della disciplina applicabile nelle aree boscate di cui all'art. 63 delle NTA.
  8. Nelle sottozone di tipo Ec, il mutamento di destinazione d'uso di magen, alpeggi e connesse strutture edilizie complementari, quali piccoli ricoveri di animali, magazzini di stagionatura prodotti caseari, fienili, ecc., da agro-silvo-pastorale di cui alle categorie "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA alle altre destinazioni ammesse nelle rispettive sottozone, è consentito alle condizioni indicate all'articolo 15 delle NTA.
  9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ec, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
  10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ec si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  11. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 9 dell'art. 25 delle NTA.
  12. Nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
  13. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di

<sup>226</sup> D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di Attuazione

smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso anche tramite installazione di monorotaie.

14. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>227</sup>.

---

<sup>227</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiori a quelle indicate all’art. 31, comma 1, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all’allevamento del bestiame nell’ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati<sup>228</sup> e usi similari.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Per quanto riguarda le attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi è contenuta negli articoli del Capo II delle NTA con le specificazioni delle tabelle di cui al precedente comma 2.
4. Per quanto possibile, gli interventi edilizi devono contemperare la duplice esigenza di funzionalità costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad usi speciali e di risultare coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In modo specifico, costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato.
5. Nella sottozona Ed1 – Grosmalleil, destinata a discarica per materiali inerti e quale area per la raccolta differenziata dei materiali di rifiuto e di deposito temporaneo dei materiali di risulta di scavi e demolizioni di lavori edilizi, al termine di esercizio dell’impianto di discarica l’area deve essere rinaturalizzata in riferimento alle prescrizioni autorizzative.
6. Le attività di movimentazione dei materiali nell’impianto di discarica di Grosmalleil devono svolgersi limitando gli impatti sulle diverse componenti ambientali, a tale fine in fase di esercizio devono essere approntate le necessarie misure di mitigazione per ridurre le emissioni di polveri nell’aria, per attenuare i livelli di inquinamento acustico, per convogliare correttamente le acque superficiali, ecc. nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
7. Per la sottozona Ed2 – Mont de Juin, che individua un sito attrezzato per gli impianti di radiotelecomunicazioni, oltre al rispetto delle disposizioni del presente articolo si applica la disciplina contenuta all’articolo 37 delle presenti NTA.
8. Nel caso di nuovi impianti destinati ad usi speciali, compatibilmente alla specifica situazione ambientale ed alla tipologia, deve essere garantito il livello minimo di infrastrutturazione necessario alla funzionalità di esercizio e di manutenzione degli impianti stessi, con specifico riferimento a:
  - a) strada di accesso collegata alla pubblica rete viaria;
  - b) spazi di parcheggio e manovra adeguatamente dimensionati al tipo di impianto;

---

<sup>228</sup> NAPTP, art. 26, comma 9

- c) collegamento alle reti di urbanizzazione primaria nei casi in cui si renda necessario assicurare condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli operatori e gli utenti.
9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ed, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA; in particolare, per quanto possibile e compatibilmente con la tipologia, con le esigenze impiantistiche e con la morfologia del suolo, nuovi fabbricati e manufatti devono essere realizzati al di sotto del livello del terreno naturale o, se emergenti in parte o del tutto dal terreno, devono essere idoneamente mascherati da barriere vegetali.
10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ed si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>229</sup>.

---

<sup>229</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37.

**Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui alle NTAtab.
3. In modo specifico la sottozona Ee1 – Triatel individua un'area di specifico interesse paesaggistico e la sottozona Ee2 – Chatelar comprende un ambito di specifico interesse archeologico.
4. Nella sottozona Ee1 – Triatel è ammessa la costruzione di spazi di parcheggio e autorimesse interrato, pubblici e privati a servizio della sottozona Ac2 – Triatel nelle aree specificatamente individuate sulla tavola P4; i parcheggi privati, preferibilmente di tipo collettivo, possono essere realizzati esclusivamente all'interno dell'area individuata con apposito retino e sigla “LM3”.
5. Nella sottozona Ee2 – Chatelar ogni intervento edilizio che comporti scavi al di sotto del piano di campagna deve essere sottoposto al parere preventivo, sia in fase di progettazione sia in fase esecutiva, della competente struttura regionale in materia di tutela dei beni archeologici.
6. Entrambe le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico individuate come sottozone Ee nel PRG sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico<sup>230</sup>.
7. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione delle aree individuate nella carta di cui al comma 1; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.
8. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
9. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ee si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
10. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti antecedenti al 1945 seguono la disciplina indicata al comma 9 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.
11. Sui fabbricati costruiti dopo il 1945 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nel rispetto dello specifico contesto ambientale di pregio eliminando gli eventuali elementi architettonici in contrasto.
12. È esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici.
13. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63 delle NTA.

<sup>230</sup> ai sensi della lettera e), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

14. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>231</sup>.

---

<sup>231</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ef di interesse naturalistico comprendenti siti di specifico interesse naturalistico<sup>232</sup> o altre aree naturali<sup>233</sup>.
2. Le sottozone di tipo Ef individuanti i siti di specifico interesse naturalistico, da considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico<sup>234</sup>, sono le seguenti:
  - Ef4 – Loditor (SIC IT1205082),
  - Ef7 – Lago Tsan (SIC IT1205081),
  - Ef8 – Lago Tsan-Ambienti calcarei (SIC IT1205081),
  - Ef9 – Lago Tsan-Col di Tsomioy-Ambienti calcarei (SIC IT1205081).
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Nelle sottozone comprendenti i siti di specifico interesse naturalistico indicati nella tavola “P3 – Carta di tutela e valorizzazione naturalistica”, in relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione dei siti; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 delle NTA.
5. Gli interventi ammessi nelle sottozone Ef comprendenti le altre aree naturali sono prioritariamente finalizzati alla conservazione della naturalità dei luoghi ed al mantenimento degli usi e delle attività in atto mediante la manutenzione, il consolidamento ed il recupero funzionale degli immobili esistenti.<sup>235</sup>
6. Nelle sottozone Ef comprendenti le altre aree naturali nuove opere infrastrutturali sono ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
7. Sono consentiti le azioni e gli interventi tesi alla fruizione delle mete escursionistiche<sup>236</sup> in connessione con l'Alta Via n. 1 e con la restante rete sentieristica presente sul territorio comunale e sugli altri comuni confinanti, nonché gli interventi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 9 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi del medesimo articolo.
8. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 9 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell'uso

---

<sup>232</sup> NAPTP, art. 38

<sup>233</sup> NAPTP, art. 11, comma 2

<sup>234</sup> ai sensi della lettera f), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

<sup>235</sup> NAPTP, art. 11

<sup>236</sup> NAPTP, art 28, commi 4, 5, 6, 7

originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.

9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ef, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ef si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>237</sup>.
12. É esclusa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici fatte salve le possibilità e le procedure ai sensi di legge<sup>238</sup>.

---

<sup>237</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

<sup>238</sup> DGR n. 9 del 05 gennaio 2011

**Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Le sottozone di tipo Eg, ad esclusione delle sottozone Eg1, Eg2, Eg12, Eg18, Eg19, Eg20 ed Eg21 sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale<sup>239</sup>, in quanto individuano le buone terre coltivabili, che per la loro vocazione produttiva costituiscono il principale sostegno economico del settore primario e comprendono le attività agricole che, con la loro presenza diffusa sul territorio, garantiscono la difesa del suolo dai rischi idrogeologici e la specificità del sistema insediativo tradizionale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 9 dell'art. 25 delle NTA.
5. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA, con le limitazioni contenute nelle tabelle di cui al precedente comma 3 e nel rispetto delle ulteriori specificazioni riportate nei successivi commi del presente articolo.
6. La riqualificazione e il potenziamento di aziende agricole esistenti è sempre ammesso attraverso la funzionale utilizzazione, il recupero o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti.
7. E' ammessa la costruzione in interrato di locali accessori e di autorimesse a servizio di unità immobiliari esistenti; la superficie dei locali accessori non può essere superiore a 25 m<sup>2</sup> e le autorimesse devono essere dimensionate per ricavare al massimo 2 posti auto per unità abitativa; in entrambi i casi le costruzioni devono essere realizzate in aderenza all'edificio o, salva comprovata impossibilità tecnica, in prossimità ma non oltre 20 m dall'edificio, vincolate all'unità immobiliare di riferimento con atto trascritto. Nelle aree individuate con apposito retino LM è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate a servizio di unità immobiliari presenti in adiacenti zone di tipo A. Nel caso di autorimesse collettive esse devono presentare unico accesso delle dimensioni massime di 4,00 m di larghezza e 3,00 m di altezza.
8. Con riferimento alle categorie di cui all'art. 10 delle NTA, e fatte salve le prescrizioni riportate nelle tabelle di sottozona, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:
  - agro-silvo-pastorale, categoria "b", comprendente l'agriturismo, e fatta salva comunque la disciplina d'uso degli ambiti inedificabili<sup>240</sup>, ha carattere prioritario e inderogabile;

<sup>239</sup> ai sensi della lettera g), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della deliberazione di Giunta regionale 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della l.r. 11/98 e smi

<sup>240</sup> con particolare riferimento alla DGR 2939/2008: compatibilità delle attività agrituristiche con gli ambiti

oltre alle attività agro-silvo-pastorali condotte a titolo principale sono da comprendersi tutte le pratiche colturali (orti, coltivazioni di piccoli frutti, cereali, patate, fiori, piante medicinali, allevamento di animali da cortile, apicoltura, ecc.), anche condotte in condizione di part-time, con le connesse infrastrutture (serre, ricoveri di automezzi, attrezzi ed animali, recinti, ecc.);

- residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, categoria "c" riferita all'uso temporaneo nell'espletamento delle attività agricole;
  - le destinazioni ad abitazione permanente o principale, categoria "d", e ad abitazione temporanea, categoria "dbis1", sono consentite esclusivamente nei volumi oggetto di recupero, anche attraverso mutamento di destinazione d'uso;
  - produttive artigianali, categoria "e" limitatamente alla possibilità di mantenere, potenziare od insediare piccoli laboratori per attività artigianali compatibili con lo specifico territorio rurale nelle quali sono inserite, soprattutto da un punto di vista ambientale, con espresso riferimento alla produzione tipica locale ( falegnamerie, serramenti, lavorazione finita di oggetti in legno, pietra, ferro, rame, cuoio, tessuto, ceramica, ecc.); artigianali di servizio "e1bis";
  - turistiche e ricettive, categoria "g" relativamente alle strutture ricettive extralberghiere, di cui alle sottocategorie g7) – esercizi di affittacamere e g10) – aziende della ristorazione come individuate nel suddetto art. 10 delle NTA;
  - pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria "m" sempre consentita al fine di migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e fluttuante; rientrano altresì in tale categoria le attività connesse ad opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali indicate all'art. 39 delle NTA.
9. Il mutamento di destinazione di fabbricati ad uso agricolo, in atto o dismesso, per gli usi e le attività sopra citati è ammesso nei limiti delle disposizioni e secondo le procedure indicate all'art. 15 delle NTA; si prescinde dalle disposizioni e dalle procedure indicate all'art. 15 delle NTA esclusivamente nel caso di fabbricati costruiti o recuperati dopo il 1945 con destinazione residenziale o diversa da quella agricola, purché in atto, per i quali è possibile mantenere la destinazione attuale oppure essere oggetto di cambio di destinazione d'uso a favore delle attività previste nella sottozona.
10. Sui fabbricati esistenti sono ammissibili interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento planivolumetrico, quest'ultimo nella misura indicata nelle tabelle di sottozona, al fine di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente per gli usi consentiti nelle tabelle medesime o anche per migliorare le condizioni abitative nel caso di immobili con destinazione residenziale in atto.
11. Sulle aree e sui fabbricati rurali non più idonei all'uso agricolo, utilizzati o meno, o con destinazione d'uso diversa da quella agro-silvo-pastorale si applicano le seguenti disposizioni:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;
  - b) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-

architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;

- c) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;
  - d) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili “*diroccati*” ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 9 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti; per i ruderi sono consentiti interventi di ricostruzione esclusivamente in presenza di documentazione scritta o fotografica atta a dimostrare la tipologia formale e strutturale del fabbricato preesistente. Sono fatte salve diverse determinazioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio nel caso di immobili ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate ai sensi delle norme di tutela vigenti<sup>241</sup>;
  - e) gli interventi sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
  - f) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
12. Sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali all'attività agricola o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA.
13. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eg, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
14. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eg si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
15. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>242</sup>.
16. In tutte le sottozone di tipo Eg, in prossimità della viabilità già esistente e al margine delle singole sottozone, è sempre ammessa la realizzazione o l'adeguamento di strutture volte a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle aziende agricole operanti sul territorio comunale.
- La realizzazione di concimaie a servizio di singole aziende agricole è ammessa subordinatamente al rilascio del giudizio di razionalità<sup>243</sup>. Tali strutture, con platea impermeabile e dotate di eventuali murature di contenimento perimetrali, anche parzialmente emergenti dal terreno naturale se ubicate nei pressi della stalla, dovranno essere prioritariamente realizzate in prossimità del centro aziendale e della viabilità già esistente.
17. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di

<sup>241</sup> D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di Attuazione

<sup>242</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

<sup>243</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m..

salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso.

**Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative e turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda<sup>244</sup>.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Nella parte di sottozona Eh2 che corrisponde alla conca di Chantorné, individuata nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” con apposito retino e sigla “LMI”, le modalità di intervento, gli usi e le attività, i parametri edilizi applicabili sono disciplinati dal vigente PUD di iniziativa pubblica.
4. Nelle restanti parti di sottozona Eh2 e nelle altre sottozone di tipo Eh sono consentiti gli usi e le attività in atto, nonché quelli connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 8 dell’art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi del medesimo articolo, con le specificazioni recate dalle singole tabelle di sottozona.
5. Gli interventi di ristrutturazione e di potenziamento dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA.
6. Gli interventi finalizzati al miglioramento funzionale del comprensorio sciistico sono elencati al comma 2 dell’articolo 39 delle NTA.
7. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eh, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
8. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 39 delle NTA, sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali all’attività agricola o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA, esclusivamente nella sottozona Eh3 – Plan Prorion.
9. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eh si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>245</sup>.

---

<sup>244</sup> l.r. 24/06/2002 n. 8 art. 19

<sup>245</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)**

1. Le sottozone di tipo Ei che non rientrano in alcune delle precedenti categorie.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo Ei.

**Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)**

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali di cui agli artt. 14 e 15, delle prescrizioni contenute al Capo V e dell'art. 32bis delle NTA, ove consentito nelle tabelle di sottozona e qualora gli interventi sulle strutture edilizie esistenti non siano sufficienti a soddisfare le esigenze aziendali e il processo produttivo, la costruzione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi<sup>246</sup> è subordinata alle seguenti condizioni <sup>247</sup>:
  - a) localizzazione nelle sole sottozone di tipo Eg ed esternamente alle aree di specifico interesse<sup>248</sup>, ai margini di terrazzi naturali e di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee, lontane da poggi costituenti emergenze visive;
  - b) oltre al rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente lettera a), i nuovi fabbricati connessi ad aziende agricole con attività in atto devono essere localizzati prioritariamente in prossimità dell'azienda; nuove stalle devono essere collocate ad una distanza minima di 50 metri dalle sottozone di tipo A, B, C e F;
  - c) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
  - d) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
  - e) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
  - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato secondo progetto.
2. La superficie utile abitabile legata alla conduzione dell'azienda deve essere prioritariamente ricavata mediante l'utilizzazione o il recupero di strutture edilizie esistenti; qualora queste non lo consentano, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, dovranno essere subordinati al rilascio del giudizio di razionalità<sup>249</sup>.
3. La superficie utile abitabile, ragguagliata alla dimensione aziendale secondo l'indice di 0,01 metri quadrati di superficie utile abitabile per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda, con il massimo di 300 (trecento) metri quadrati complessivi, può essere distribuita sino a quattro unità abitative purché destinate alla residenza del conduttore dell'azienda, dei familiari coadiuvanti e degli addetti all'attività agricola.
4. Le strutture utilizzate per attività agrituristiche possono essere ricavate nei volumi esistenti in tutte le zone di PRG; le nuove strutture utilizzate per attività agrituristiche sono consentite in tutte le sottozone ad esclusione di quelle di tipo A, Ea, Ec, Ed, Ee, Ef, F.

<sup>246</sup> NAPTP, art. 26, comma 12,

<sup>247</sup> NAPTP, art. 26, commi 7 e 8

<sup>248</sup> NAPTP art. 38 e 40

<sup>249</sup> Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m..

5. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge<sup>250</sup>.
6. Gli interventi per strutture destinate alla monticazione, alpeggi e mayen, con i relativi locali accessori e quelli per l'abitazione temporanea sono disciplinati dalle disposizioni contenute agli artt. 14 e 50 delle NTA.
7. Il permesso di costruire per realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici<sup>251</sup>.

---

<sup>250</sup> LR 04 dicembre 2006, n. 29

<sup>251</sup> NAPTP, art. 26, comma 8

**Art. 59 (Beni strumentali all'attività agricola e strutture pertinenziali)**

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, i beni strumentali all'attività agricola sono ammessi nelle sottozone di tipo Eg e Eh, specificatamente indicate nelle NTAtab, senza la necessità di acquisire il giudizio di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura<sup>252</sup> fatta salva la disciplina degli ambiti inedificabili.
2. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:
  - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
  - b) ricovero di animali non connessi ad attività di allevamento di azienda agricola;
  - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
  - d) depositi di prodotti agricoli e forestali.
3. I beni strumentali devono avere le seguenti caratteristiche:
  - se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m. Tale soluzione è ammessa solo se non è necessaria la realizzazione di vie d'accesso e se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
  - se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo della copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in lose di pietra o lamiera scura, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura; inoltre, devono presentare aspetto decoroso e rifinito. Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.
4. I beni strumentali destinati agli usi di cui al comma 2, lett. a) e b), devono essere realizzati fuori terra o in seminterrato, con superficie netta inferiore a 20 m<sup>2</sup>; l'eventuale accesso carraio non deve pregiudicare la fruibilità dei terreni agricoli circostanti.

Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

- 50 metri, se trattasi di nuova realizzazione;
- 25 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.

---

<sup>252</sup> ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 22 della l.r. 11/1998 e smi

Tenuto conto delle condizioni locali su richiesta motivata del proponente, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, possono essere concesse distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

5. Per i beni strumentali destinati agli usi di cui al comma 2, lettere a) e b), la superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

	superficie interna massima	superficie agricola utilizzata minima da asservire
beni strumentali di cui al comma 3 ,lettera a	10 m <sup>2</sup>	oltre 1.000 m <sup>2</sup>
beni strumentali di cui al comma 3 ,lettera b	10 m <sup>2</sup>	oltre 2.000 m <sup>2</sup>
	20 m <sup>2</sup>	oltre 5.000 m <sup>2</sup>

La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 1, lettere c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

superficie interna massima strutture interrato	superficie interna massima strutture emergenti	superficie minima coltivata a colture specializzate
15 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	da 150 a 500 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	da 501 a 1.000 m <sup>2</sup>
20 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	oltre 1000 m <sup>2</sup>

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, mentre per le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e a boschi è richiesta una superficie minima di 2.000 mq.

6. I beni strumentali per gli usi di cui al comma 2, lett. c) e d) devono essere situati nelle immediate vicinanze dei fabbricati residenziali o aziendali.
7. Sul territorio comunale, la costruzione dei beni strumentali di cui al comma 1 è concessa allo stesso richiedente proprietario per una superficie massima utile complessiva non superiore a 20 m<sup>2</sup>, comprensiva di quella delle strutture esistenti alla data di approvazione della variante generale per l'adeguamento del vigente PRG.
8. I beni strumentali non necessitano di allacciamento alla rete dei pubblici servizi e di opere di urbanizzazione.
9. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle presenti norme per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di accorpate, ove possibile e opportuno, i volumi che interessano proprietà contigue e di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
10. I beni strumentali non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli di cui al comma 2 e sono asserviti alle superfici che ne hanno permesso la realizzazione.

11. In caso di uso difforme da quelli previsti al comma 2, i beni strumentali emergenti dal terreno dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.
12. Nelle sottozone di tipo A, B, Ec, Eg e Eh, specificatamente indicate nelle relative tabelle, limitatamente agli edifici esistenti aventi destinazione residenziale, sono ammesse strutture pertinenziali, prive di funzioni autonome, di modeste dimensioni e destinate a ricovero per attrezzi da giardino o a ricovero per la legna o suoi derivati.
13. Le strutture di cui al comma 12 devono presentare le seguenti tipologie e limiti dimensionali:
  - nelle sottozone di tipo Ec, Eg e Eh: superficie netta non superiore a 10 m<sup>2</sup>, nel caso di proprietà private e superficie netta non superiore a 20 m<sup>2</sup> per le proprietà pubbliche;
  - nelle sottozone di tipo A: superficie netta non superiore a 20 m<sup>2</sup> sia per proprietà private che per proprietà pubbliche;
  - altezza massima, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, pari a m 2,80 per strutture con superficie netta non superiore a 10 m<sup>2</sup> e metri 3,40 per le strutture con superficie superiore a 10 m<sup>2</sup> e non superiore a 20 m<sup>2</sup>;
  - tetto a falde inclinate, manto di copertura in lose di pietra o in materiale leggero non riflettente di colore scuro;
  - eventuali pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura, il tutto privo di isolamento;
  - tipologia idoneamente inserita nel contesto insediato, di aspetto decoroso e rifinito;
  - le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.
14. Nelle zone B possono essere realizzate strutture pertinenziali, nel rispetto dei parametri di cui alle relative tabelle di zona e con le caratteristiche costruttive di cui al precedente comma 13.
15. Le strutture pertinenziali devono essere realizzate prioritariamente nelle aree di pertinenza dei fabbricati e, in subordine, su lotti confinanti di proprietà; collocate in adiacenza e in prossimità a fabbricati ma sempre in posizione visivamente marginale rispetto ai fronti principali del fabbricato stesso, o a confine di proprietà nel rispetto delle norme del codice civile e delle fasce stradali. La localizzazione, nel caso di zone di tipo A, non deve interessare edifici classificati A – Monumento e B – Documento, nonché le aree che il PRG classifica di particolare interesse F1 e F2.
16. Nelle zone A è esclusa la realizzazione di strutture pertinenziali per gli edifici classificati E3 – Basso fabbricato inserito nell'ambiente ed E4 – Basso fabbricato, ai sensi della DGR n. 418 del 15 febbraio 1999.
17. Possono essere riutilizzate strutture già esistenti purché le medesime siano ristrutturare secondo le modalità costruttive di cui al precedente comma 13 e che siano rimosse tutte le altre strutture non rispondenti ai criteri e alle tipologie descritti nel presente articolo.
18. I beni strumentali all'attività agricola e le strutture pertinenziali, se ricadenti in area boscata, sono attuabili entro i limiti di cui all'art. 33 della LR 11/1998 e smi.
19. Nelle zone di tipo B ed Eg, ad una distanza massima non superiore a metri 50.00 dal limite delle sottozone di tipo A e B, è consentita la realizzazione di serre per produzione ortofrutticola e florovivaistica di dimensioni planimetriche non superiori a 50 m<sup>2</sup> e con altezza massima fuori terra pari a m 3,50.
20. Serre di maggiori dimensioni sono consentite nelle sottozone Eg destinate alla

costruzione di fabbricati connessi ad aziende agricole, strettamente dimensionate alle esigenze legate alla produzione ortofrutticola e florovivaistica, nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 58 delle NTA.

**Art. 60 (Sottozone di tipo "F")**

1. Nella tavola "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.
4. Il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione è definito dal progetto sulla base delle esigenze tecnico-funzionali degli impianti e delle attrezzature di interesse generale.
5. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto e, nel caso di nuova costruzione, la riproposizione dei caratteri qualitativi prevalenti per garantire continuità visiva dell'insediamento. In tale ottica gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale, ai caratteri edilizi ed urbanistici presenti in ogni sottozona con specifico riferimento alle dimensioni ed all'articolazione volumetrica dei fabbricati, alla forma ed all'orientamento dei tetti, ai materiali di finitura e agli impianti tecnologici.
6. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
7. Nel caso di nuova costruzione le aree destinate a parcheggio sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio e quantitativamente adeguate al numero degli utenti.
8. Nel caso di nuova costruzione le quantità di aree a verde sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio con un minimo di superficie pari al 20% della superficie complessiva del lotto asservito alla nuova edificazione.
9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo F, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo F si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>253</sup>.
12. Sono fatte salve le destinazioni e le attività in atto, ancorché a carattere privato, e sui relativi fabbricati sono consentiti gli interventi indicati nelle tabelle di sottozona.

---

<sup>253</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 33, 34, 35, 36 e 37

**Art. 61 (Aree destinate a servizi)**

1. Nella tavola “P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.

I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi<sup>254</sup>, sono i seguenti:

a) Servizi di rilevanza locale

AMMINISTRAZIONE

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Uffici comunali	comunale	obbligatorio	Ad4* -Mongnod	-	am-01
Cimitero	comunale	obbligatorio	Fb2*-Mongnod	-	am-02
Autorimessa mezzi comunali	comunale	facoltativo	Be1-Mongnod	-	-
Magazzino comunale	comunale	facoltativo	Be1-Mongnod	-	-
Poste	comunale	facoltativo	Be1-Mongnod	-	-

SANITA'

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Ambulatorio medico di base	comunale	facoltativo	Be1-Mongnod	-	sa-01
Farmacia	comunale	facoltativo	NO	NO	-

<sup>254</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI

**SICUREZZA**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Sede per la protezione civile	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	si-01
Aree per la gestione delle emergenze	comunale	obbligatorio	Eg6-Chesod	-	si-02
Aree per elicotteri	comunale	obbligatorio	Eg6-Chesod	-	si-03
Volontari Vigili del Fuoco	comunale	facoltativo	Eg6/7-Chesod	-	si-05
Aree per elicotteri	comunale	obbligatorio	-	Fb3-Mongnod	si-01

**ISTRUZIONE**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Scuola materna	comunale	obbligatorio	Be1-Mongnod	-	is-01
Scuola elementare	comunale	obbligatorio	Be1-Mongnod	-	is-02
Scuole medie inferiori	comunale	obbligatorio	-	-	-

**CULTURA**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Biblioteca comunale	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	cu-01
Centri d'incontro (sala polifunzionale – palestra scuole)	comunale	obbligatorio	Be1-Mongnod	-	cu-02
Centri d'incontro (saletta espositiva)	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	cu-03
Centri d'incontro (saletta polifunzionale microcomunità per anziani)	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	cu-04
Museo etnografico	comunale	obbligatorio	Ac2-Triatel	-	cu-05
Museo d'arte sacra	comunale	obbligatorio	Ad4*-Mongnod	-	cu-06

**SPORT E RICREAZIONE IN IMPIANTI STABILI**

**NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Centro sportivo e ricreativo comunale	comunale infra-comunale	obbligatorio	Fb1-Mongnod	-	sp-01
Foyer de fond	comunale infra-comunale	facoltativo	Eh3-Plan Prorion	-	sp-02
Area verde attrezzata con spazi destinati allo sport (area pic-nic)	comunale sovra-comunale	obbligatorio	Eh3-Plan Prorion	-	ri-01
Area verde attrezzata	infra-comunale comunale	obbligatorio	Ba7*-Molinet	-	ri-02
Area verde attrezzata	infra-comunale comunale	obbligatorio	Fb4*-Verney	-	ri-03
Area verde attrezzata	infra-comunale comunale	obbligatorio	Eg6-Chesod	-	ri-04
Area verde attrezzata	infra-comunale comunale	obbligatorio	Ee1 (Triatel)	ri-01	
Area verde attrezzata	infra-comunale comunale	obbligatorio	Eg14 (Chaté)	ri-02	
Area verde attrezzata con giochi bimbi e centro informativo infopoint	infra-comunale comunale	obbligatorio	Be1-Mongnod	ri-03	

**SPORT E RICREAZIONE IN AMBIENTE NATURALE**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Comprensorio per la pratica dello sci alpino	comunale sovra-comunale	facoltativo	Eh1,.....Eh7	Eh2, Eh7 potenziamento	-
Comprensorio per la pratica dello sci di fondo	comunale sovra-comunale	facoltativo	sottozone varie	-	-
Rete escursionistica, mountainbike, turismo equestre	comunale sovra-comunale	facoltativo	sottozone varie	sottozone varie potenziamento	-

**COMMERCIO**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Esercizi di vicinato	comunale	facoltativo	varie	-	-
Mercato stagionale estivo	comunale	facoltativo	Be1-Mongnod	-	co-01

**TRASPORTI**

**NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Viabilità ordinaria	comunale	obbligatorio	varie	-	-
			SI varie	allargamento strada comunale Petit Monde	-
			NO	nuovo tracciato a monte villaggio Vesan Dessus; sottozone Ba12, Ae6, Eg13	-

**PARCHEGGI ESISTENTI**

Località	Sigla	Tipo di servizio	Ambito di integrazione	Superficie m <sup>2</sup>	Posti auto N°	zona PRG	zone PRG servite
Plan Prorion	Pa 01	per turismo	comunale	757	12	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 02	per turismo	comunale	2038	104	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 03	per turismo	comunale	316	13	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 04	per turismo	comunale	966	32	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 05	per turismo	comunale	3208	60	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 06	per turismo	comunale	698	47	Eh3	Eh2, Eh3
Plan Prorion	Pa 07	per turismo	comunale	699	74	Eh3	Eh2, Eh3
Septumian	Pa 08	di sottozona	infracomunale	700	27	Ba1	Ae1, Ba1
Septumian	Pa 09	di sottozona	infracomunale	175	7	Ba1	Ae1, Ba1
Septumian	Pa 10	di sottozona	infracomunale	617	29	Eg22	Ba1
Pecou	Pa 11	di sottozona	infracomunale	128	3	Ba3*	Ae2, Ba2, Ba3*
Pecou	Pa 12	di sottozona	infracomunale	391	6	Eg15	Ba3*
Pecou	Pa 13	di sottozona	infracomunale	589	22	Ba3*	Ba3*, Ae2
Chaté	Pa 14	di sottozona	infracomunale	280	4	Ba6	Ad1, Ba6
Chaté	Pa 15	di sottozona	infracomunale	195	7	Ba5*	Ba5*
Chate'	Pa 16	di sottozona	infracomunale	250	16	Eg15/1	Ba5*, Ad1
Chate'	Pa 17	di sottozona	infracomunale	236	12	Eg15	Ba5*, Ad1
Chatrian	Pa 18	di sottozona	infracomunale	482	25	Ba3*	Ba3*, Bda4, Ae2, Ad2
<del>Chatrian</del> (1)	<del>Pa 19</del>	<del>di sottozona</del>	<del>infracomunale</del>	<del>615</del>	<del>25</del>	<del>Eg15</del>	<del>Ad2, Ae2, Ba4, Ba4</del>
Chatrian	Pa 20	di sottozona	infracomunale	100	2	Ad2	Ad2, Ba3*
Pointy	Pa 21	per turismo	comunale	81	2	Ec4	Ec4
Triatel	Pa 22	di sottozona	infracomunale	115	3	Ac2	Ac2
Etirol	Pa 23	di sottozona	infracomunale	165	4	Ac1	Ac1
Cheille	Pa 24	di sottozona	infracomunale	58	3	Ba9*	Ba9*, Ae3*
Cheille	Pa 25	di sottozona	infracomunale	163	15	Ba9*	Ba9*, Ae3
Mongnod	Pa 26	per servizi di sottozona	infracomunale comunale	588	16	Ba7*	Ba7*
Mongnod	Pa 27	per turismo di sottozona	comunale infracomunale	1615	50	Fb3	Be1, Ba7*, Fb3
Mongnod	Pa 28	per turismo per servizi di sottozona	comunale	1436	20	Be1	Be1, Ad3, Ba7*, Ba8*
Mongnod	Pa 29	per turismo di sottozona	comunale infracomunale	3570	108	Be1	Be1, Ad3, Ba7*, Ba8*
Mongnod	Pa 30	per servizi	comunale	535	16	Fb1	intero comune
Mongnod	Pa 31	di sottozona per servizi	infracomunale comunale	76	5	Ad4*	Ad4*

**NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Mongnod	Pa 32	per servizi, di sottozona	comunale	1041	26	Be1	intero comune
Mongnod	Pa 33	per servizi	comunale infra-comunale	138	11	Ad4	intero comune
Mongnod	Pa 34	per servizi	comunale	80	4	Fb2*	intero comune
Mongnod	Pa 35	per servizi	comunale	161	8	Fb2*	intero comune
Mongnod	Pa 36	per servizi di sottozona, per turismo	comunale infra-comunale	442	14	Be1	Be1, Ba8*, Ad3 intero comune
Mongnod	Pa 37	di sottozona	infra-comunale	47	2	Be1	Be1
Mongnod	Pa 38	per turismo di sottozona	Comunale infracomunale	6827	175	Fb3	Eh1, Fb3, Be1, Ad3, Ba8*
Chervaz	Pa 39	per turismo	comunale	1518	45	Eg12	intero comune
Ronc Dessus	Pa 40	di sottozona	infracomunale	185	7	Eg6	Ae4, Ba10,
Ronc Dessus	Pa 41	di sottozona	infracomunale	1114	24	Eg6	Ba10, Ba30, Ae4
Ronc Dessus	Pa 42	di sottozona	infracomunale	114	3	Eg6	Ba30
Creusailleux	Pa 43	per turismo	comunale	1858	16 pullman	Ec1	intero comune
Col de Saint- Pantaléon	Pa 44	per viabilità	comunale	279	10	Ec1	Ec1
Tuson	Pa 45	di sottozona	infracomunale	275	8	Ae5*	Ae5*
Vesan Dessus	Pa 46	di sottozona	infracomunale	245	10	Ba12	Ba11, Ae6
Vesan Dessous	Pa 47	di sottozona	infracomunale	467	15	Eg13, Ae7*	Ae7*, Ba13*
Vesan Dessous	Pa 48	di sottozona	infracomunale	224	12	Eg13	Ba13*, Ae7*
Cortod	Pa 49	di sottozona	infracomunale	104	5	Ba14*	Ba14*
Cortod	Pa 50	di sottozona	infracomunale	112	3	Ba14*	Ba14*
Champeille	Pa 51	di sottozona	infracomunale	300	8	Af1, Eg6	Af1
Verney	Pa 52	per servizi, di sottozona	comunale	463	25	Fb4*	Fb4*, Ba15*, Ac3*
Verney	Pa 53	per servizi di sottozona	comunale infra-comunale	291	10	Fb4*	Fb4*, Ba15*, Ac3*
Verney	Pa 54	di sottozona	infracomunale	202	8	Ac3*	Ac3*, Ba16*
Verney	Pa 55	di sottozona	infracomunale	76	6	Ba15*	Ba15*
Valleil	Pa 56	di sottozona	infracomunale	116	4	Ad5*	Ad5*
Valleil	Pa 57	di sottozona	infracomunale	37	2	Ad5*	Ad5*
Valleil	Pa 58	di sottozona	infracomunale	522	8	Eg6	Ba17
Valleil	Pa 59	di sottozona	infracomunale	512	15	Eg6	Ba17, Ad5
Mazod	Pa 60	di sottozona	infracomunale	400	12	Ae8*	Ae8*, Ba18*, Ba19
Champagnod	Pa 61	di sottozona	infracomunale	781	24	Ba21	Ac4, Ba22, Ba21
Champagnod	Pa 62	di sottozona	infracomunale	167	3	Eg6	Ac4, Ba21
Champagnod	Pa 63	di sottozona	infracomunale	32	2	Ba20	Ba20
Chesod	Pa 64	di sottozona	infracomunale	442	20	Eg6	Ba23, Ac5
Petit Berzin	Pa 65	di sottozona	infracomunale	124	8	Ba24*	Ba24*, Ae9
Grand Berzin	Pa 66	di sottozona	infracomunale	420	12	Eg3	Ba25*, Ac6
Grand Berzin	Pa 67	di sottozona	infracomunale	288	8	Eg3	Ac6
Noson	Pa 68	di sottozona	infracomunale	226	4	Ac7*	Ac7*, Ba26
Noson	Pa 69	di sottozona	infracomunale	131	3	Ac7*	Ac7*, Ba26
Noson	Pa 70	di sottozona	infracomunale	230	10	Ba26	Ba26, Ac7*
Gombaz	Pa 71	di sottozona	infracomunale	329	18	Eg9	Ba28*, Ae10*
Tuson	Pa 72	di sottozona	infracomunale	144	7	Ba11*	Ba11*, Ae5*

(1) parcheggio soppresso in fase di approvazione

PARCHEGGI IN PREVISIONE

Località	Sigla	Tipo di servizio	Ambito di integrazione	Superficie m <sup>2</sup>	Posti auto N°	zona PRG	zone PRG servite
Septumian	Pa01	di sottozona	infracomunale	739	12	Eh1	Ae1, Ba1, Eh1
<del>Chatrian-Pecou (*)</del>	<del>Pa02</del>	<del>di sottozona</del>	<del>infracomunale</del>	<del>264</del>	<del>8</del>	<del>Ba3*</del>	<del>Ba3*, Ba4, Ae2, Ad2</del>
Noson	Pa03	di sottozona	infracomunale	168	2	Ac7*	Ac7*, Ba26
Triatel	Pa04	per servizi di sottozona	comunale	954	48	Ee1	Ac2
Etirel	Pa05	di sottozona	infracomunale	208	8	Ef1 Eg20	Ac1
Etirel	Pa06	di sottozona	infracomunale	192	7	Eg20	Ac1
Mongnod	Pa07	per servizi	infracomunale	125	8	Fb2*	Fb2*
Mongnod	Pa08	per servizi	infracomunale	710	27	Fb2*	Fb2*
Champagnod	Pa09	di sottozona	infracomunale	728	12	Ba20	Ba20, Ac4

(\*) accorpato con il parcheggio esistente Pa18 in località Chatrian.

b) Servizi di rilevanza regionale

NON PREVISTI SUL TERRITORIO COMUNALE

2. I servizi qualificati come obbligatori nelle tabelle di cui al comma 2 e non individuati dal PRG fanno riferimento a strutture che svolgono l'equivalente servizio previsto ai sensi di legge localizzate in apposita area o struttura di altro comune a ciò destinate in virtù di formale accordo stipulato tra i reciproci comuni.
3. La diversa o nuova collocazione dei servizi obbligatori pubblici seguono le procedure di legge<sup>255</sup>.
4. L'eventuale individuazione sulla carta "P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" dei servizi obbligatori gestiti da privati non ha valore prescrittivo e la diversa o nuova collocazione dei relativi simboli non costituisce variante o modifica al PRG<sup>256</sup>.
5. I servizi facoltativi indicati nelle tabelle del precedente comma 2 rappresentano la dotazione dei principali servizi, ancorché non obbligatori, presenti sul territorio comunale; tale individuazione non ha valore prescrittivo pertanto la diversa o nuova collocazione dei suddetti servizi non costituisce variante o modifica al PRG.
6. La riorganizzazione funzionale ed il potenziamento dei servizi esistenti attuabili mediante l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o di ampliamento planivolumetrico, anche comportanti una differente tipologia di servizio, di fabbricati e di aree esistenti è sempre ammesso su fabbricati e aree di proprietà pubblici, secondo le procedure di cui all'art. 14, comma 5 della l.r. 11/1998.
7. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità<sup>257</sup>.
8. Fatta salva diversa disposizione delle presenti norme o della vigente legislazione o normativa di settore, alle aree destinate ai servizi, esistenti e previste nelle zone diverse

<sup>255</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14.

<sup>256</sup> Parere dell' Osservatorio per l'attuazione della LR 11/98 e smi e per l'applicazione del PTP del 25 febbraio 2008.

<sup>257</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 91

da quelle di tipo F, si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.

9. L'effettivo utilizzo delle attrezzature facenti capo alla sicurezza e indicate nella relativa tabella del comma 2 deve essere compatibile con il grado di rischio idrogeologico, con la tipologia delle emergenze e con le indicazioni del Piano di Protezione Civile.

**Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)**

1. In linea generale le fasce edificate od edificabili lungo i principali assi viari, strade regionali e comunali, devono presentare un assetto edilizio ed urbanistico tale da garantire qualità all'insediamento in continuità visiva con il più ampio contesto ambientale-paesaggistico di cui sono parte integrante nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate:
  - i fabbricati con destinazioni residenziali, commerciali, produttivo-artigianali, di servizio in genere e pubblici devono essere realizzati con tipologie edilizie di elevata qualità architettonica, con corpi di fabbrica planimetricamente articolati per evitare fronti continui costituenti deteriore barriera visiva e con volume diversamente modulato in altezza;
  - singoli elementi architettonici devono caratterizzare qualitativamente il grado di finitura dei fabbricati; a tal fine ad esempio, le pareti esterne devono essere eseguite riponendo particolare cura nella qualità dei rivestimenti e nella scelta della tonalità cromatica;
  - eventuali spazi destinati a deposito temporaneo di automezzi, materiali e merci a servizio della residenza e delle attività devono essere localizzati in posizione defilata e visivamente discosta dagli assi viari e, qualora prospicienti le strade, opportunamente mascherati alla vista mediante barriere vegetali o con adozione di accorgimenti ad esse equivalenti nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada;
  - gli accessi a più lotti di proprietà lungo le strade principali, per quanto possibile, devono essere razionalizzati, ridotti nel numero e, comunque, funzionalmente raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada e dell'ente proprietario;
  - gli spazi pubblici localizzati in adiacenza o visivamente prossimi alle strade principali devono risultare da queste fisicamente separati e sistemati con pavimentazioni e arredi di idonea qualità, nonché devono essere raccordati alla strada nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo codice della strada.

## Capo V- Ambiti inedificabili

### Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “*Carta delle aree boscate*” sono individuate le aree boscate indicate nella relativa carta degli ambiti inedificabili.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia <sup>258</sup>.

---

<sup>258</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33 e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell’Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422; NAPTP, art. 32, norme cogenti comma 7

**Art. 64 (Zone umide e laghi)**

1. Nella “*Carta delle zone umide e laghi*” sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e relative fasce circostanti alle quali si applica la disciplina prevista dalla vigente legislazione<sup>259</sup>.
2. In tali aree si applicano le disposizioni di legge<sup>260</sup> e quelle contenute nell'art. 40 delle NTA, in quanto aree di specifico interesse naturalistico.

---

<sup>259</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 34 e sulla base dei criteri indicati al capitolo VI dell'Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422

<sup>260</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 34

**Art. 65 (Terreni sedi di frane)**

1. Nella “*Carta dei terreni sedi di frane*” sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>261</sup>.

---

<sup>261</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35; NAPTP, art. 33 norme cogenti; DGR 2939 del 10/10/2008.

<sup>258bis</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 2; NAPTP, art. 33 norme cogenti; DGR 2939 del 10/10/2008.

**Art. 65bis (Terreni sedi di fenomeni di trasporto di massa)**

1. Nella “*Carta dei terreni sedi di fenomeni di trasporto di massa*” sono individuate le aree alluvionabili per colate detritiche e distinte in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia **258bis**.

**Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)**

1. Nella “*Carta dei terreni a rischio di inondazioni*” sono individuati i terreni a rischio di inondazioni distinti in funzione della loro pericolosità.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>262</sup>.

---

<sup>262</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36; NAPTP, art. 35 norme cogenti; DGR 15 febbraio 1999, n. 422 e smi; DGR 2939 del 10/10/2008 o, qualora più restrittiva, disciplina degli ambiti inedificabili per inondazioni attualmente vigente

**Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)**

1. Nella “*Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine*” sono individuati<sup>263</sup> i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza.
2. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>264</sup>.

---

<sup>263</sup> cartografati ai sensi della LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, e della DGR 15 febbraio 1999, n. 422; DGR 2939 del 10/10/2008.

<sup>264</sup> DGR 422/99; DGR 1384/2006; DGR 1709/2009.

**Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)**

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione<sup>265</sup> le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66, 67 delle NTA, precisamente:
  - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità<sup>266</sup>;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A<sup>267</sup>;
  - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine<sup>268</sup>.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione<sup>269</sup>, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
  - a) aree di frana classificate a media pericolosità<sup>270</sup>;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B<sup>271</sup>;
  - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine<sup>272</sup>.
3. Le aree di rilocalizzazione da destinarsi ai Piani di delocalizzazione o ai privati che lo richiedano<sup>273</sup> sono individuate nelle zone territoriali di tipo A, attraverso interventi di recupero del patrimonio esistente, e nelle zone di tipo B e C previste in PRG al di fuori degli ambiti inedificabili individuati ai sensi di legge<sup>274</sup> o a qualsiasi altro titolo. Ulteriori nuove aree necessarie all'esecuzione dei Piani di delocalizzazione possono essere individuate con apposita variante o con le altre procedure di modifica dello strumento urbanistico comunale previste dalla vigente legislazione.

<sup>265</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11 - *Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico*

<sup>266</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera a)

<sup>267</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

<sup>268</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera a)

<sup>269</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4

<sup>270</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera b)

<sup>271</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

<sup>272</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera b)

<sup>273</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11, art. 4 e art. 8

<sup>274</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 38

## Capo VI- Disposizioni finali

### Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Sui fabbricati e sulle aree connesse con attività e destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle tabelle della sottozona di appartenenza, di cui al comma 17 dell'art. 10, sono consentiti gli interventi di cui alla vigente legislazione regionale<sup>275</sup>; sono fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

---

<sup>275</sup> LR 11/1998, art. 74, comma 4

**Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)**

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata nel rispetto delle disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia<sup>276</sup>.

---

<sup>276</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo VIII

**Art. 71 (Poteri di deroga)**

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico<sup>277</sup> con le procedure e le eccezioni previste dalla vigente legislazione<sup>278</sup>.
2. La discarica per materiali inerti, area di raccolta differenziata dei materiali di rifiuto, area di deposito temporaneo dei materiali di risulta di scavi e demolizioni di lavori edilizi nella sottozona Ed1 – Gremalley è considerata opera direttamente attinente al soddisfacimento di interessi generali .

---

<sup>277</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Art. 88. (Poteri di deroga)

<sup>278</sup> DGR 29.12.2006, n. 4243

**Art. 72 (Limiti normativi)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti NTA nell'attuazione degli interventi sul territorio comunale si fa riferimento alla vigente legislazione edilizia ed urbanistica regionale e statale, nonché alla normativa di settore.
2. Oltre a quanto indicato nelle presenti NTA, le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sul territorio comunale sono subordinate all'applicazione delle procedure e alla verifica delle autorizzazioni, nulla osta e pareri, previste dalle specifiche normative di settore.
3. Le disposizioni espressamente riferite a leggi e normative vigenti richiamate nel testo degli articoli delle presenti NTA, peraltro non esaustive, devono intendersi integrate o modificate in relazione alle integrazioni e alle modifiche apportate alle leggi e normative medesime.
4. Il PRG definisce i limiti dimensionali massimi da applicare nelle diverse sottozone in assenza o in presenza di strumento attuativo; nel caso di interventi edilizi ricadenti in fasce a medio e alto rischio idrogeologico l'attuazione degli stessi potrebbe risultare limitata dimensionalmente e tipologicamente in conseguenza di più restrittive indicazioni derivanti dagli approfondimenti idrogeologici previsti ai sensi di legge o dalla normativa di settore vigente al momento della richiesta di intervento.
5. Tale condizione limitativa alla teorica potenzialità edificatoria sull'intera sottozona o sul singolo terreno deve essere chiaramente evidenziata sul certificato di destinazione urbanistica, unitamente a tutti i vincoli gravanti sui singoli lotti.